

## XCVI.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1937

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	Pag.		Pag.
<b>Congedi</b> . . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento al- l'estero di crediti bloccati in Italia . . . . .	3496
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 109, contenente disposizioni circa il trattamento del perso- nale non di ruolo in servizio presso l'Ammi- nistrazione dello Stato . . . . .	3496
PRESIDENTE . . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabi- lisce gli organici degli ufficiali dei Corpi mili- tari della Regia marina . . . . .	3497
<b>Inversione dell'ordine del giorno</b> . . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione colo- niale . . . . .	3497
PRESIDENTE . . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Am- ministrazione coloniale . . . . .	3497
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) . . . . .	3497
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. . . . .	3470	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che confe- risce un diritto di preferenza nella conces- sione delle terre dell'Africa Orientale Ita- liana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. . . . .	3498
DE MARSICO . . . . .	3471	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara . . . . .	3498
COSTAMAGNA . . . . .	3476	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica . . . . .	3498
SOLMI, <i>Ministro</i> . . . . .	3480	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara . . . . .	3498
<b>Manifestazione al Duce</b> . . . . .	3494		
PRESIDENTE . . . . .	3494		
<b>Petizioni (Esame)</b> . . . . .	3494		
PRESIDENTE . . . . .	3494		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di navigazione « Tripco- vich » Servizi Marittimi del Mediterraneo - con sede in Trieste - per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste- Tripoli . . . . .	3495		
Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai . . . . .	3495		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto- legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elet- trica . . . . .	3495		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alber- ghiera nell'Africa Orientale Italiana . . . . .	3496		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni fi- nanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra . . . . .	3496		

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente la istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva . . . . .	3499	SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1937-XV, n. 234, per l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle corporazioni. . . . .	3503
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero . . . . .	3499	<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>3503</b>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande . . . . .	3499	<b>Proroga dei lavori parlamentari e saluto al Presidente</b>	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale » . . . . .	3499	PRESIDENTE . . . . .	3509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali . . . . .	3500	MANARESÌ . . . . .	3509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie . . . . .	3500		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere . . . . .	3500		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV . . . . .	3501		
Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari . . . . .	3501		
Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana . . . . .	3502		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna . . . . .	3502		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia . . . . .	3502		
<b>Sospensione della seduta . . . . .</b>	<b>3502</b>		
PRESIDENTE . . . . .	3502		
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>			
SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa . . . . .	3503		
		<b>La seduta comincia alle 15.</b>	
		SCARFIOTTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		<b>Congedi.</b>	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Paolucci, di giorni 1; Orano, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Buronzo, di giorni 1; Martire, di 1; Coceani, di 1; Landi, di 1; Giunta, di 1; Bergamaschi, di 1; Carusi, di 1; Barni, di 1.	
		(Sono concessi).	
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>	
		PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, ha comunicato cinque decreti di Sua Eccellenza il Capo del Governo riflettenti modificazioni e aggiunte alle tariffe doganali.	
		Sono stati depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli Camerati.	
		<b>Inversione dell'ordine del giorno.</b>	
		PRESIDENTE. Propongo alla Camera di procedere alla inversione dell'ordine del giorno, affinché, prima di esaminare gli altri disegni di legge, si prosegua la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.	
		Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.	
		(Così rimane stabilito).	
		<b>Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.</b>	
		PRESIDENTE. Procediamo, dunque, al seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.	

È iscritto a parlare l'onorevole camerata De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevoli Camerati, i compiti che incombono oggi alla Camera, m'invitano, se non alla maggiore brevità, alla maggiore concisione.

Non me ne dolgo. Diventerà forse più nitido il mio pensiero, sul poco che mi propongo di dire in un unico intento: esprimere all'onorevole Guardasigilli, nella sola forma che ci è consentita, mostrando cioè che noi meditiamo sulle sue proposte di riforma, la nostra gratitudine per la sua nobilissima fatica. Nessuna lode sarà adeguata al merito che egli acquista accelerando la riforma del Codice non soltanto più invecchiato, ma divenuto, per il suo congegno intimamente anacronistico, addirittura pericoloso per l'attuazione del diritto.

Le ragioni dell'urgenza sono nella coscienza di tutti, e sarebbe superfluo ripeterle.

Un Codice che, come quello di procedura civile del '65, garantisce non l'attività lineare ma quella tortuosa delle parti, non la speditezza ma la procrastinazione, non può che approdare al funesto risultato di svuotare il diritto, al termine della lite, della sua sostanza concreta e ridurlo assai spesso ad una affermazione verbale e beffarda. Ma il merito è anche avere aperto la discussione intorno a questa riforma, prima ancora che sul progetto, sulle sue linee maestre, con le conferenze tenute a Milano ed a Napoli, sicché la Camera non la inizia, ma la continua, poichè essa è già accesa fra gli studiosi e nel paese. Ancora una prova, questa, dell'essere oggi la Camera un settore della vita nazionale, ricondotta dal genio del Duce alla sua profonda unità spirituale.

La riforma che si va apprestando ha indubbiamente, nel suo insieme, i caratteri del tempo nostro.

Già trapelano gli istituti, ad esempio le impugnazioni e le perizie, attraverso i quali saranno meglio attuati criteri di unità scientifica tra il processo civile ed il penale; ed io non so esimermi dal desiderio di segnalare, come studioso, l'importanza che sotto questo aspetto, preparato da lunga elaborazione nella scienza italiana e straniera, il codice avrà come base e strumento di ulteriori progressi nella dottrina.

Ma qui, lasciando da parte il molto cui è doveroso aderire, io voglio soffermarmi su qualche principio che, non per misoneismo (dimostrerò, toccando un altro tema, di non essere affetto da questo male), ma per gravi ammonimenti derivanti dall'esperienza giudiziaria, mi sembra degno di particolare attenzione.

A buon diritto, il Ministro volendo nel giudice far vivere nel loro grado più alto i caratteri dell'Italiano contemporaneo, mira a ringagliardire in lui il senso della responsabilità. Ma si può da ciò essere condotti fino alla istituzione del giudice unico? Lo si guardi come creazione o ripristino, e si ammetta pure che, se introdotto nella nostra realtà processuale, esso lo sarà come parte di un organismo processuale del tutto nuovo,

e perciò anch'esso sarà del tutto originale, è certo che il problema resta, come sempre è stato avvertito, uguale nei suoi termini essenziali, da quando lo pose il più grande dei giureconsulti inglesi, il Bentham: è preferibile il più acuto stimolo della responsabilità personale che agisca sull'intelletto e sulla coscienza del giudice, o la più matura discussione del collegio? I due argomenti che si dividono e si divideranno il campo della disputa sono e resteranno questi.

Ora, lasciamo da parte che, se il giudice unico ha avuto vita rigogliosa in Inghilterra e non ne ha mai avuta in Italia, malgrado vari esperimenti che da oltre un secolo vi si sono fatti (l'ultimo, ricordato ieri dal camerata Putzolu, ebbe la durata di sedici mesi, e la legge che abrogò il giudice unico fu chiamata argutamente un infanticidio legislativo), ciò deve, secondo alcuni, e non è vero, al diverso carattere dei due popoli: un maggiore spirito di osservazione, l'inglese; una maggiore capacità di astrazione, noi altri; mentre io credo che sia la prevalenza del diritto consuetudinario in Inghilterra a determinare una maggiore semplicità in tutto il giudizio ed a spiegarci meglio la diversa vitalità dell'istituto.

Ciò che certo ha un valore non trascurabile è il diverso metodo di scelta del giudice inglese, che proviene dalle file dei più grandi avvocati della Camera dei Lordi, e già maturo di anni, ricco di esperienza e di coltura, può senza le garanzie integratrici del collegio rispondere alle complesse finalità della funzione di giudicare.

Mentre, da noi, è proprio questo il punto degno di attentissima riflessione.

In questa stessa Camera, nel 1873, il Mancini, allora Guardasigilli, ebbe a presentare una simile proposta, anche quella volta, come nel 1914, espediente economico per evitare la soppressione dei tribunali minori, e limitatamente non solo alle cause di primo grado, ma a questi soli tribunali di minore importanza. La proposta non ebbe [seguito, denunciando fin d'allora in queste caute limitazioni, cui altre se ne sostituiscono sempre ch'essa risorge, la sua intima debolezza.

È proprio il giudizio di primo grado il più appropriato all'accentramento dei poteri nelle mani di un giudice solo? Aumentate come volete le garanzie, vi saranno degl'interrogativi a cui l'animo si ferma perplesso.

Il senso, o meglio lo stimolo, che non è ancora il senso, di maggiore responsabilità personale non vuol dire per sé solo possesso di maggiore capacità. Tra due organi forniti dello stesso numero di requisiti potrà essere quello l'elemento decisivo di scelta. Ma che giudice unico e giudice collegiale abbiano uguale quel complesso di attitudini che sono indispensabili a giudicare, e che vanno dalla coltura al carattere, anzi dal carattere alla coltura, tutti negano, tanto che a fondamento della soppressione della collegialità si pone il non funzionamento del collegio che, se funzionasse, sarebbe per tutti il giudice migliore, e, quando funziona, lo è.

Ed allora si pensi: in primo grado si hanno giudici in gran parte giovani; giudici cui in buona parte, ancora occorrono studio e pratica per essere meno lontani dalla preparazione e dalla maturità necessarie. La distribuzione delle cause tra i giudici secondo le competenze resterà un'aspirazione, perchè il numero delle questioni possibili è tale che, pur ad aggrupparle in categorie, nessun tribunale disporrà mai di un numero tale di giudici da rispecchiare tutte le competenze essenziali; e la penuria sarà ancora più accentuata in quei tribunali (sono moltissimi) che hanno appena, o non raggiungono, il numero minimo di giudici richiesti dall'organico. La facoltà del presidente di tenere le cause più gravi per sé non sarà un rimedio perchè, fra l'altro, creerà un divario pericoloso fra lui e i giudici, togliendo a questi i vantaggi, e la dignità, della discussione collegiale. Il potere ed il dovere di controllo del presidente sul lavoro dei suoi giudici, o sarà una lustra, come tutti i controlli del genere, non potendolo egli esercitare senza studiare tutte le cause, e il tempo gliene mancherebbe; o sarà effettivo, ed allora si avranno già, fra lui ed il giudice della causa, i due terzi del collegio, ai quali non vi è ragione di non aggiungere il terzo.

Nella conferenza di Milano l'onorevole Guardasigilli disse inoltre: « Il giudizio collegiale sarà riservato all'appello nel quale, dopo la decisione di primo grado, vengono prevalentemente in considerazione i motivi di diritto, a cui meglio si addicono l'esame e la deliberazione collettiva ». Mi permetta domandargli perchè un giudizio di appello, destinato in prevalenza a questioni di diritto, debba continuare a svolgersi collegialmente; e se in questo accenno sia l'annuncio di un'altra innovazione che la riforma prepari, e che renderebbe ancora più acuto il problema del giudice unico di primo grado: l'annuncio di una limitazione del futuro giudizio di appello alle sole questioni di diritto, o la esclusione da esso di alcune questioni di fatto e di quali.

Oggi, la controversia sotto il profilo del diritto può essere esaminata da tre giudici collegiali, sotto il profilo del fatto da due: si va per caso preparando un processo in cui per le questioni di diritto resterebbero tre giudici collegiali, per il fatto un solo stadio con un giudice unico? La disparità sarebbe inammissibile, la perdita di garanzie evidentissima. Se mai, il sistema dovrebbe essere precisamente l'inverso.

Ma, quel che è più, chiunque abbia vissuto a lungo nell'agone giudiziario, sa che l'essenza peculiare di ogni controversia è nel fatto, non nelle questioni giuridiche ch'essa solleva, e le maggiori difficoltà, con le maggiori correlative responsabilità per il giudice e l'esigenza di maggiori garanzie per il cittadino, sono appunto nell'accertamento e nella determinazione del fatto. Se l'occhio non è diventato linceo con l'esperienza, il giudice, come l'avvocato, non ne discerne le singularità, le sfumature, le caratteristiche complete, e non è quindi neppure in grado di fissare i limiti e gli scopi della istruzione della causa, come il me-

dico non riuscirà a cogliere e individuare tutti i sintomi di un male senza aver a lungo frequentato cliniche ed ospedali. La risoluzione di un problema giuridico può essere agevolata dai libri e dalla giurisprudenza; ma la investigazione e la valutazione di un fatto non sono decise che dalle qualità proprie del giudice. Sicchè, in astratto, si potrebbe essere più inclini al giudice unico di appello che a quello di primo grado.

Ma, serbando la collegialità come una più alta garanzia necessaria per il giudizio di appello, non si creerebbe l'opinione che il giudizio di primo grado avrebbe in sé qualcosa di fatalmente precario ed imperfetto? E non sarebbe scossa la coscienza dell'uguaglianza di tutti sul terreno giudiziario, col fare del giudizio di appello il privilegio di quei soli che hanno mezzi per adirlo?

E non sembra, al contrario, che sia tempo di frenare gli abusi dell'appello, anche per la maggiore certezza e sollecitudine di attuazione del diritto, circondando di maggiori cautele il giudizio di primo grado e predisponendo sanzioni contro gli appelli infondati e puramente dilatori?

Io non formulo delle proposte; io so di interpretare in questo momento l'ansia di molti, che desiderano soltanto conoscere dall'onorevole Guardasigilli il complesso delle provvidenze e degli istituti che preverranno questi pericoli e questi inconvenienti.

Non mi sfugge la serietà dell'osservazione che oggi la Camera di Consiglio è, molte volte, una parvenza. Ma anzitutto, non sono poche le sedi dove il collegio funziona con serietà, e, questo sì, è problema connesso al senso di responsabilità dei capi (capi che non ne hanno per far funzionare la Camera di Consiglio, ne avranno anche meno per controllare il lavoro del giudice unico); e poi, non si sopprime ciò che non è inutile, anzi è riconosciuto utilissimo, solo perchè in realtà non sempre è messo in uso: misure per costringere ad osservare la legge, vi sono, e basta adottarle. D'altra parte, a me sembra che tre mezzi sarebbero agevoli e sicuri per ravvivare ad un tempo il senso di responsabilità nei giudici ed il concreto funzionamento della Camera di Consiglio: imporre per ogni causa una sobria discussione orale, conforme allo stile ed alle esigenze del nostro tempo; la immediata deliberazione della sentenza; la immediata pubblicazione del dispositivo. Si avrebbe un nuovo avvicinamento del processo civile al processo penale, e si avrebbe una innovazione di profonda portata etica, poichè la pubblicità delle discussioni farebbe anche del diritto privato un efficace mezzo di educazione collettiva, e la immediata deliberazione e pubblicazione della sentenza assicurerebbero la imparzialità dei giudici e la intangibilità della decisione. (*Applausi*).

Mi fermo qui. Se la istituzione del giudice unico, suscettibile per il momento di tanti dubbi, sarà talmente coordinata al resto del processo civile da superare gli scogli apparsi finora insuperabili, il Fascismo avrà, anche in questo campo, dimostrato con la creazione di giudici idonei,

sebbene spesso giovanissimi, alle prove più ardue, la sua capacità creativa nel campo dei valori intellettuali.

Ma il tema del giudice unico mi porta, io vorrei dire spontaneamente, al suo apparente contrapposto. Non è per caso giunta l'ora di rivedere con piena sincerità e con profondo senso realistico quell'istituto della Corte di assise che è diventato vetusto anzi tempo e che ormai non ha più radici nella coscienza pubblica? (*Approvazioni*).

Riformandola non si toccherà il Codice di procedura penale, nel quale l'Italia vanta, salvo ritocchi che il tempo finirà per richiedere, uno dei suoi documenti legislativi più originali e robusti, ma se ne migliorerà l'organismo, che ha nell'attuale costituzione della Corte di assise, regolata da una legge a parte, un termine eterogeneo, un arto esangue e, quanto meno, difforme dall'armonia dell'insieme.

Se si voglia davvero approfondire la sostanza delle cose e non soltanto prendere atto di dichiarazioni convenzionali, essa non è che un giudice unico, il presidente o il consigliere, secondo che siano maggiori il prestigio e la combattività dell'uno o dell'altro nel Collegio, che si nasconde dietro lo schermo della collegialità. (*Approvazioni*). Nessuno dei fautori, che a tratti sono apparsi, del giudice unico, lo ha mai creduto idoneo ai giudizi penali. Ed oggi, in realtà, lo si ha proprio per i giudizi penali, anzi per i più gravi e nella forma meno rassicurante. Giudice unico senza le responsabilità del giudice unico; con la irresponsabilità del giudice collegiale. (*Approvazioni*).

Organo cristallizzato, per ciascun circolo, nella cerchia di poche persone, divenute a poco a poco, fedeli, fino alla insostituibilità, non si sa se al posto o alla funzione. (*Approvazioni*).

Agli inizi dell'attuazione del nuovo sistema ho avuto l'onore di vedere tra gli assessori qualche accademico e qualche professore universitario: oggi non se ne vedono più. Intellettualmente altissime erano alcune categorie previste dalla legge istituzionale: l'urna del sorteggio le ha man mano sepolte, lasciando in vita le più modeste. Spesseggiano funzionari a riposo, medici con scarsa clientela, spiriti stanchi e docili. (*Approvazioni*). E se talvolta un qualche vigore di iniziative e di ricerca li assale, ne viene un pericolo grave alla giustizia: il magistrato che si sente soverchiato dall'opposto pensiero degli assessori, vive nella sua coscienza un conflitto fra la giustizia ch'egli crede manomessa, e la legalità, cui dovrebbe inchinarsi, e, quasi sempre, facendo prevalere la prima, la vendica nella sentenza che può scrivere in modo da determinarne l'annullamento. (*Approvazioni*). Dico cose che nessuno potrà negarmi perchè la giurisprudenza della Corte Suprema le conferma, e che, lo vede chiunque, pone nel presidente i mezzi per sopprimere, in un senso o nell'altro, ma sopprimere sempre, l'efficacia della collegialità.

La magistratura ha la sua maturità, e più alta deve ancora acquistarne, per poter assumere nelle sue mani la responsabilità di tutti i giudizi penali,

anche di quelli che interessino nel grado più alto la vita, la libertà, gli averi degli uomini. L'attuale ordinamento delle Assise può segnare una fase di transizione tra la giuria, sommersa dal nuovo spirito dello Stato, e la struttura integralmente tecnica che dovrà assumere; ma il suo ciclo sembra, io direi è, già esaurito.

Se si spiega che nella magistratura del lavoro intervengano laici per fornire i frutti di specifiche conoscenze professionali, non v'è alcuna ragione che in una Corte di assise intervengano degli assessori come interpreti della coscienza sociale, che può averli, e di fatto li ha, nei magistrati. (*Approvazioni*). Il problema si restringerà a preparare e scegliere opportunamente i magistrati per comporre quest'organo delicatissimo, che dovrà, a mio avviso, restare un particolare organo di prima istanza, per la maggiore profondità degli accertamenti, in modo da escludere un giudizio d'appello; ma la esclusione di questa parte della giustizia penale dalla competenza esclusiva della magistratura ordinaria non sembra più giustificabile nè al lume delle premesse politiche della legge, nè a quello del sistema processuale. Nè, io ne sono convinto, la riforma sarà di aggravio all'Erario: il lavoro di magistrati tutti esperti ed idonei al compito grave avrà un andamento più sicuro e quindi, non più veloce, ma più spedito; ed al maggior numero di consiglieri di appello che al nuovo organo dovrebbe essere destinato si provvederebbe con coloro che l'inevitabile diminuzione delle liti civili nel secondo grado giurisdizionale permetterà risparmiare.

E mi dispenso dal segnalare le anomalie che la singolare composizione ed il più singolare funzionamento delle Corti di assise produce dal punto di vista processuale. La delega di ogni fiducia e di ogni potere al magistrato autorizza un lavoro spesso più frettoloso che celere; un far presto, per far molto, che non sempre coincide col far bene; l'abbandono del criterio, essenzialissimo, della concentrazione processuale, a causa dei processi che si accavallano e s'interrompono, per esser ripresi a distanza di molti giorni, quando del primo lavoro compiuto non resta, nei componenti non tecnici, neanche il ricordo. Eppure, se ogni prodotto dello spirito è il prodotto di una concentrazione, non ve n'è alcuno che lo sia tanto quanto la sana critica delle prove e la esatta formazione di un giudizio, massime nei processi più gravi, nei quali la continuità del lavoro e la possibilità di una pacata riflessione sono indispensabili a non sbagliare.

Un terzo punto consentitemi che io tocchi con la stessa schematica rapidità. Tutti dividiamo la gratitudine che la Nazione deve alla magistratura, categoria di funzionari in cui davvero si personifica il senso della devozione al dovere, dell'abnegazione allo Stato.

Ma i tempi camminano, e oggi, in cui le fucine della legislazione e della scienza ardono di tanta fiamma, alla vigilia di codici che accresceranno di gran lunga i loro poteri, sarà lecito domandarsi se non occorra fare qualche cosa, indilazionabil-

mente, per portare la preparazione dei magistrati al livello della cultura e delle esigenze attuali.

Io penso che sia l'ora in cui debba costituirsi un vero Stato Maggiore della Magistratura, con criteri analoghi a quelli con cui si costituisce lo Stato Maggiore delle Forze Armate.

Una serie di provvidenze sarà necessaria per attuare questo programma. Tra esse: che nessun magistrato possa accedere ad un grado superiore se non abbia, per qualche anno, prestato effettivo servizio di magistrato nel grado che egli occupa;...

*Una voce.* E quelli dei Ministeri?

DE MARSIGO. ...che la cultura dei magistrati sia arricchita di cognizioni adeguate in tutto quel complesso di discipline ausiliarie del diritto, dalla medicina legale alla psichiatria, che hanno ormai raggiunto risultati preziosi per la rapida impostazione tecnica di molti, specialmente i più complessi, processi penali e civili, mentre non è raro che siano oggi guardate con arcaica diffidenza.

Forse non è stato un bene lasciar morire in Roma quella scuola di applicazione giuridico-criminale che era un faro di attrazione per gli stranieri, e che, se esorbitava nell'atteggiarsi a strumento didattico di riduzione del diritto penale alla sociologia od all'antropologia, ricondotta con fermezza e limpidezza di vedute alla sua funzione concreta, poteva essere veramente utile per tutti coloro, compresi i magistrati, che volessero o dovessero dedicarsi al pubblico ministero, alle istruttorie penali, alla Corte di assise, a taluni settori della giurisdizione volontaria, ecc.

E poiché posso tenere ancora per poco la parola, mi si permetta di tornare, per qualche nuova considerazione, su un argomento che ha appassionato quasi tutti gli oratori che si sono occupati di questo bilancio: l'avvocatura.

Gli avvocati sono grati al Ministro Guardasigilli per quella conferenza di Napoli, non ancora nota a tutti, che ha segnato non soltanto uno dei momenti più alti della sua attività di studioso, ma ha segnato, come volli dirgli subito dopo averlo ascoltato, un momento notevole anche nella ideologia del Regime. Quando egli proclamò essere irrazionale ed ingiusto pretendere che l'avvocatura sia ridotta ad una forma di funzionarismo, mentre deve rimanere una funzione libera, secondo la natura e le tradizioni sue, ha rimosso dal nostro cammino il pericolo di molti errori e di molte deviazioni.

Purtroppo, equivoci si addensavano perfino in intelletti che avrebbero dovuto e dovrebbero vedere assai più chiaramente, mentre si lasciano offuscare da quella arrischiata facilità di accostamenti nel diritto comparato, a cui possono condurre certe superficiali manifestazioni di zelo politico, non certo desiderabili dal Fascismo, che deve mirare alla difesa costante della sua originalità schiettamente, inconfondibilmente italiana.

Un eminente magistrato, in un recente suo discorso inaugurale, non si è astenuto dal formulare l'augurio di una rivoluzione giudiziaria che lasci nel processo italiano penetrare la disciplina etico-politica del processo tedesco contemporaneo.

Non si può non dissentire radicalmente da analogie e vedute di tal genere. (*Vivissimi applausi*). Come, per lo sviluppo della politica estera, l'Italia non ha bisogno del beneplacito e dell'assenso di chicchessia, neppure, anzi tanto meno, nel campo del diritto ha bisogno di modelli, di sproni e di insegnamenti, che sarebbero per giunta repugnanti con lo spirito dei suoi istituti. (*Applausi*).

A quell'illustre magistrato è sfuggita una piccola premessa: che la Germania, paese il cui sforzo di resurrezione politica suscita tanta ammirazione, orienta però i suoi nuovi ordinamenti giuridici per una direzione apertamente contrastante al diritto romano. Ecco ciò che decide così dei principi delle sue leggi come delle funzioni della sua magistratura e della sua avvocatura. Allontanandosi da quei cardini romani che spiegano il periodo più fulgido della sua letteratura giuridica, da Windscheid ad Ihering, da Jellinek a Binding, essa rivela ciò che fu in questa età di splendore, che oggi decide di chiudere: la più grande colonia, del pensiero giuridico di Roma. Libera la Germania di volgerci le spalle: noi non siamo altrettanto liberi di chiedere a lei i modelli, o addirittura i principi, per le nostre riforme (*Bene!*). L'avvocatura italiana non può che vivere con le sue forme, con il suo spirito e per gli scopi che le nostre leggi le riconoscono.

Non deve sfuggirci che la Germania pone il perno della sua creazione legislativa nel dogma della razza, e nella identificazione tra razza, nazione e popolo. Roma lo respinge, crogiuolo com'è di tutte le razze che, fuse dalla fiamma e dalla idealità del diritto, diventano una sola stirpe.

Inoltre, in Italia serba il suo impero inderogabile il principio della certezza del diritto nella legge; in Germania « legge è ciò che giova al popolo », « legge è ciò che il Führer dice ». Con queste premesse si giustifica e s'impone in Germania il sacrificio di gelosi diritti individuali nel processo alla ragione superiore della razza ed alle contingenti necessità politiche o sociali: in Italia, norma e modulo di tutto è la costanza del rapporto fra l'individuo e la legge.

È perciò che nella Prussia su 3370 avvocati se ne sono potuti immolare 1400, con la radiazione dagli albi, al dogma della razza, mentre in Italia se ne disciplina soltanto il numero in rapporto all'insieme delle nostre condizioni sociali. È perciò che in Germania l'avvocato è definito consulente per le strette necessità della procedura, ed è dato al presidente non solo il potere di ratificare il mandato, ma di revocarlo perfino nel corso della discussione, se creda di avvertire un contrasto fra l'opera dell'avvocato ed i dogmi che ho accennati; mentre in Italia, la toga è una divisa di combattimento che un tecnico del diritto indossa per collaborare col giudice alla ricerca sostanziale del vero ed alla migliore decisione del merito, ed un avvocato che tradisse o si lasciasse imporre di tradire il suo difeso nel corso dell'opera sua

violerebbe il più sacro dei doveri e la più sacra delle leggi. (*Applausi*).

Ma se la nostra avvocatura, forza midollare dell'organismo giuridico, dovrà restare italiana negli spiriti, nelle forme, nella funzione, dovrà anche essa continuamente perfezionarsi ed adeguarsi ai tempi.

Tre cose mi sembrano degne di cura particolare, continua. Primo: che si provveda alla precisa delimitazione fra l'avvocatura libera e l'assistenza giudiziaria che i sindacati forniscono ai propri iscritti. Un'autentica avvocatura sindacale si va formando, che, come mi parve di poter sostenere anche dinanzi al Consiglio nazionale delle corporazioni, svolge compiti analoghi a quelli che determinarono l'istituzione dell'Avvocatura Erariale e che la faranno apparire, sul piano del corporativismo, una continuazione di questa. Perché essa possa intendere alla formazione di un complesso di principi e criteri impersonali, interpretativi e direttivi, nel campo del contenzioso sindacale, simile a quello che si sono formati nel contenzioso interessante le Amministrazioni dello Stato, ed indispensabile a semplificarlo e ridurlo creando nelle masse, vorrei dire, un vero sentimento giuridico sindacale, è necessario che l'esercizio di questa assistenza sia dichiarato incompatibile con l'esercizio dell'avvocatura libera. Ciò ridurrà ancora le nostre file, ma il prestigio della toga dovrà essere non nel numero, sì nella purezza e nella efficacia della sua funzione.

In secondo luogo, bisognerà porre sempre grande attenzione nella costituzione dei quadri sindacali, perchè rispondano a un duplice concetto: il possesso da parte dei dirigenti dei più sicuri requisiti etici e politici da una parte, e il possesso del maggior valore professionale dall'altro. La nostra categoria è profondamente sensibile su questo punto, e la vita dei sindacati per gran parte ne dipende.

In ultimo bisognerà sviluppare, vigilando ed opportunamente disciplinando l'attività forense sotto tutti i suoi aspetti, quell'« autorità morale » dell'avvocato, che il Duce proclamò in una definizione che, sgorgata con perfezione impeccabile dalla sua potenza d'intuizione, dà la chiave di volta della nostra ragion d'essere e del nostro avvenire.

Ricordandola e ponderandola, gli scettici dell'avvocatura si persuaderanno che confermare in ogni istante della funzione giudiziaria la dignità della toga, significa elevare la dignità stessa della magistratura; che una grande magistratura non sarà mai possibile senza una grande avvocatura; che i benefici di questi riconoscimenti si ripercuotono nella giustizia e dalla giustizia nella Nazione.

Chè anzi, io oserei a questo proposito esprimere un augurio. L'onorevole Solmi, nel suo fondamentale discorso di Napoli, disse che dovranno rivivere il sapere e l'autorità di coloro che, con i *responsa* ed i *consilia*, garantirono lo splendore della giurisprudenza classica dei tempi di Roma, continuata nelle gloriose Università italiane del

Medio-evo. Oggi stesso l'avvocatura può tornare ad essere il massimo cantiere per la formazione dei giuristi militanti (i giuristi che vivano soltanto nelle nebulose della dommatica meriterebbero forse altro nome). Il Fascismo che ha ricollegato intorno a nuclei essenziali tante attività, non tardi ad incoraggiare un'avvocatura che, scuola e palestra massima del diritto, fornisca titoli necessari, o di preferenza, così alla formazione dei magistrati come all'insegnamento delle branche professionali del diritto. Sarebbe agevole rintracciare i precedenti e sbizzare le linee di un simile programma. È l'idea che vuol essere qui gettata come un seme: il campo è da tempo preparato ad accoglierlo.

Brevissime parole intorno ad un ultimo argomento, che meriterebbe non un discorso, ma una serie di discorsi.

Se questa è l'ora in cui noi siamo chiamati ad esprimere il nostro pensiero modesto sulle riforme essenziali del processo e dell'ordinamento giudiziario, anche alla Corte di Cassazione bisogna volgere la nostra attenzione.

Sentono tutti ormai che la sua funzione è profondamente alterata dall'urgenza e dai marosi della realtà. Una Corte Suprema, che sia soltanto organo dell'unità, od uniformità, del diritto non vive più all'unisono di tempi agitati dal bisogno della giustizia reale. In questo senso, un vasto movimento d'idee ormai si svolge dovunque.

In Germania, molto prima del lavoro di formazione del diritto hitleriano, si erano posti nettamente i problemi della competenza o meno della Corte Suprema circa la valutazione dei risultati della prova, la discussione in merito, l'esame della giustizia anziché della legalità delle singole decisioni; e la giurisprudenza ha mostrato di non esitare a guardare oltre i motivi di annullamento e ad attingere alle fonti della prova, quando lo ha ritenuto necessario a reintegrare le ragioni della giustizia.

Da noi, non avviene diversamente, malgrado i limiti ed i divieti ferrei che la legge sembrerebbe opporre: « Talvolta accade (si legge nel discorso inaugurale di quest'anno giudiziario della Corte Suprema) che nella decisione del giudice di merito manchino, ora la ricerca logica del punto centrale della contestazione, ora l'indagine chiara e precisa del fatto, ora l'appoggio dei necessari mezzi istruttori, ora la discussione dei mezzi istruttori espletati. In tali casi, la Corte Suprema è portata a sconfinare dalle sue funzioni, cassando la sentenza sotto la ragione formale di una insufficiente motivazione, ma in realtà per motivi collegati alle questioni di fatto della causa o del processo, malamente sviluppate o discusse dal giudice del merito ».

A dire a qual grado di deviazione si sia giunti, ed a riflettere ancora una volta di quanta difficoltà sia la decisione sul fatto, non potrebbero citarsi parole più chiare.

Sicchè, la questione è una sola: questo potere della Corte Suprema, di valersi di un qualunque motivo processuale per annullare una sentenza

che ritenga ingiusta nel merito, dovrà continuare ad attuarsi fuori e contro la legge, o dovrà essere legislativamente regolato? Nè la risposta nè l'urgenza paiono dubbie.

E piuttosto mi sembra soltanto di dovere da queste conclusioni trarre una ragione di perplessità invincibile contro le direttive che condurrebbero, nel nuovo Codice di procedura civile, ad abolire, nel ricorso per cassazione, il motivo del difetto di motivazione, riducendolo a motivo soltanto di revoca.

Io non ho le statistiche dei motivi di annullamento di sentenze dei giudici civili, ma un indice rilevante mi offrono quelle dei motivi di annullamento di sentenze penali. Nel 1933, su 140 ricorsi accolti, 106 lo furono per mancanza o contraddittorietà di motivazione; nel 1934, su 122, 91; nel 1935, su 86, 70. Si può esser certi che, almeno nella massima parte dei casi, quel motivo è la semplice formula giuridica di una ben diversa e più sostanziale ragione di annullamento: la sensazione dell'ingiustizia della sentenza, poichè il Codice richiederebbe, come voi sapete, per l'annullamento di una sentenza, o una motivazione contraddittoria, ed è ipotesi ben rara; o una motivazione addirittura mancante, ed è ipotesi anche più rara, direi impossibile. Il vero è che nelle parole ben chiare « contraddittoria » e « mancante » si è infuso un significato diverso. Se la coscienza giuridica attuale lo esige, è ben fatto; ma la legge non deve ignorare questa evoluzione già compiutasi e deve sanzionarla e disciplinarla. Altrimenti, il giudice usurperà i poteri della legge, ed avremo il pericolo di criteri oscillanti al posto di un precetto certo per tutti. E perciò, non abolire il difetto di motivazione si deve nel processo civile, ma introdurlo come motivo di ricorso anche nel processo penale.

Onorevoli Camerati, ho troppo rapidamente (ma ho voluto mantenere la promessa della brevità) toccato ed allacciato argomenti che, sebbene disparati, hanno tra loro un legame di profonda e vitale organicità.

Ho voluto parlarvi delle forze vive ed operanti nella giustizia, quali, secondo me, devono essere potenziate per il decoro della funzione più solenne e più aderente allo spirito nostro.

Ogni fatica, che alla giustizia sarà dedicata, sarà sempre dedicata alla grandezza della Patria.

L'Italia, da quando la stirpe romana balzò sullo scenario della vita e della storia, tien fede al suo metodo infallibile: aprirsi con la spada le vie del primato, rassodarle ed allargarle con la perfezione dei suoi ordinamenti giuridici (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Onorevoli Camerati, io tratterò schematicamente i due problemi di politica legislativa che sono stati posti davanti a noi dall'onorevole Solmi: la riforma della procedura civile, la riforma del Codice civile.

Lo scorso anno, parlando sul bilancio della giustizia, espressi l'augurio che fosse accelerata la riforma del rito processuale civile e l'onorevole

Solmi ha precisamente compiuto, nel breve periodo di pochi mesi che sono decorsi da quella data, il miracolo di apprestarci un disegno di legge di riforma, che, secondo le comunicazioni che io ho avuto, corrisponde perfettamente alle esigenze tecniche della giustizia italiana, alle esigenze morali dell'ordine fascista.

In particolare debbo far plauso all'onorevole Solmi, perchè egli si è trovato di fronte ad un progetto di carattere puramente tecnico — vedrete poi perchè insisto su questo concetto di carattere tecnico — un progetto di carattere tecnico che a titolo di erudizione semplificava il rito, triplicando il numero degli articoli del Codice.

Egli ha saputo svincolarsi dal rispetto verso questo, vorrei dire, sfoggio di erudizione, riprendendo la materia, rielaborandola imprimendole una seria direttiva politica e, quindi, presentando un disegno di Codice il quale rispecchia, nella semplicità delle linee, nella austerità del rito e nella potenza dei concetti, le esigenze di questo problema.

In particolare si rilevano nel progetto: anzitutto il concetto della unificazione del rito.

Voi sapete che il rito giudiziario, era diviso in rito ordinario e in rito del lavoro e lo schema scientifico o scolastico, a cui prima ho accennato, manteneva la divisione del rito.

L'onorevole Solmi ha superato questa pregiudiziale ed anzi ha adottato il rito del lavoro come rito fondamentale e generale di tutto il nostro sistema processuale civile.

Poi l'iniziativa del Magistrato, concetto questo appunto consacrato nel sistema del diritto speciale del lavoro, esteso oggi a cardine di tutta quanta la organizzazione della funzione giudiziaria.

Terzo punto sul quale mi fermerò un poco di più: la istituzione del giudice unico. L'illustre camerata che mi ha proceduto, ha mosso delle obiezioni contro la istituzione del giudice unico; soprattutto ha voluto mettere in rilievo che l'istituto del giudice unico sarebbe antitetico a quelle esigenze dell'accertamento del fatto che, secondo lui, deve essere prerogativa del primo grado della giurisdizione.

Ora, con la poca esperienza che posso avere in questa materia, ritengo che il giudice unico sia invece l'istituto più idoneo per poter ottenere l'accertamento più rigoroso, più esatto e più preciso del fatto. Vale a dire l'istituto più idoneo per compiere quella raccolta del materiale di cognizione che è base del giudizio. Noi sappiamo tutti quanti come presentemente l'istruttoria civile sia abbandonata ai giudici delegati i quali ancora nell'interrogatorio dei testimoni, nonchè nella escussione delle prove orali sono addirittura ignari, di quelli che sono i presupposti per cui si è fatto luogo all'istruttoria.

È chiaro che, affidando alla responsabilità individuale, determinata, di un solo giudice quest'opera di indagine, si avranno risultati infinitamente superiori a quelli che si possono ottenere mediante l'attuale sistema.

Ma vi è soprattutto un lato morale per il quale io desidero, come membro, spero non indegno, dell'ordine giudiziario, ringraziare l'onorevole Solmi per aver affrontato questo problema del giudice unico. Egli in questo modo ha dimostrato la sua fiducia nelle virtù del magistrato italiano; ha dimostrato che egli intendeva di mettersi sulla via di quella rieducazione delle attitudini di volontà, di energia, di responsabilità che sono poi, in ultima analisi, le attitudini elementari del carattere fascista. Egli ha dimostrato in altre parole che è ora, anche nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cominciare a fabbricare il cittadino fascista, perchè qualche volta sarebbe il caso di parafrasare quello che disse già Massimo d'Azeglio: « Il Fascismo è fatto ma restano da farsi i Fascisti. ».

Ora è precisamente per cominciare a fare i magistrati fascisti che l'istituto del giudice unico risponde perfettamente, e risponderà tanto più, se esso sarà legato a opportune norme per l'ordinamento giudiziario.

Una delle grandi lacune dell'ordinamento giudiziario è questa: il magistrato rimane per 18, 20 anni al di fuori di ogni controllo, di ogni scrutinio, di ogni giudizio di idoneità. Se l'esercizio del giudice unico sarà accompagnato da una disposizione per cui, dopo tre anni, per esempio, si faccia luogo a uno scrutinio in base ai risultati di questo esercizio per la promozione, per esempio, a un nuovo grado da istituirsi, quello di primo giudice, senza creare nuove gerarchie, si stabilisce già con questo un dato per la successiva carriera. Io credo che l'istituto del giudice unico sarà un magnifico mezzo e strumento di selezione per il corpo giudiziario.

Una sola raccomandazione mi permetterà di rivolgere all'onorevole Solmi: quella di volere introdurre la procedura amministrativa presso i pretori, almeno per quello che si riferisce a certe particolari materie.

Mi spiego subito: la grande novità del Fascismo nell'ordine giuridico è quella di avere immesso il mondo del lavoro nella vita del diritto. La civiltà borghese non conosceva i diritti del lavoro, una sola norma era contenuta nel Codice civile: quella che vietava al lavoratore la locazione perpetua delle sue opere. Il Fascismo, invece, ha creato intorno al lavoratore una sfera completa di diritti, i quali riguardano non soltanto la sua opera di lavoro, ma riguardano l'assistenza in modo particolare.

Oggi c'è la tendenza a sviluppare la mutualità assistenziale e mi risulta che studi sono stati avviati per introdurre al più presto possibile l'assistenza italiana anche nel vasto campo dell'agricoltura italiana.

Ora, come è pensabile che le controversie le quali si risolvono nella maggior parte dei casi in somme di entità molto relativa siano fatte argomento di quel tale solenne contraddittorio, di quella tale costituzione formale di giudizio che era la caratteristica essenziale del rito civile nell'ordine del passato?

No; bisogna avvicinare il giudice al popolo, bisogna che il popolo acquisti fiducia nel giudice, e quindi anche nei mezzi coi quali il giudice può procedere; bisogna fare in modo che, su semplice ricorso e senza costituzione di giudizio, si possa dal pretore provvedere su questi interessi, salvo a lasciare il reclamo quando sorgono questioni di massima nell'opportuna sede competente, da svolgersi col rito ordinario, col contraddittorio ordinario.

Questa figura del giudice amministratore è una figura che va acquistando sempre più credito nel diritto moderno, ed io credo che sarebbe utile non soltanto applicarla per i diritti propriamente detti del lavoro, ma per tutte le piccole partite economiche che rientrano nella competenza per valore del pretore.

In sostanza, si tratta di dare alla piccola azienda, alla modesta attività personale, il mezzo di poter ottenere la soddisfazione delle proprie spettanze. In questo problema si tratta di confermare soprattutto, come dicevo, il carattere popolare del giudice italiano.

E adesso io dirò qualche cosa della riforma dei codici di diritto sostanziale, cioè della riforma del diritto privato, e dovrò parlare con tutta sincerità e con tutta la gravità che impone un argomento di tanta importanza, sebbene non appaiano nella coscienza pubblica una eco, un riflesso, adeguati alla mancanza di esso. Due problemi desidero sottoporre all'onorevole Ministro: uno riguarda il metodo, col quale si è proceduti a questa opera, che oggi si trova ad avere concretati alcuni libri, presentati ad una commissione interparlamentare sotto il titolo di codice civile; l'altro riguarda il sistema.

Voi sapete che il Governo, a riguardo della codificazione, è stato investito dei poteri legislativi mediante due leggi: una legge del 1923, e una legge del 1925. La legge del 1925 indicava tassativamente alcuni istituti del nostro diritto civile da emendarsi allo scopo di un coordinamento legislativo col diritto vigente nelle provincie ex austriache.

È chiaro che in base alla delega del 1923 non sarebbe mai stato possibile affrontare un problema di tanta importanza organica come la riforma di un codice, che vuole chiamarsi codice mussoliniano, codice Fascista. La legge del 1925 ha esteso la facoltà di delegazione sotto la riserva che non venissero alterati i principi specifici degli istituti. Ora io ho voluto scorrere i verbali dei lavori parlamentari di quel tempo ed ho scoperto che la legge di delega del 1925 venne discussa alla Camera nelle sedute del 22-24-27 e 28 maggio 1925.

La relazione del Ministro non contiene alcun accenno a quello che avrebbe dovuto essere l'indirizzo concettuale di questa revisione del codice civile. Gli oratori che parlarono furono per la maggior parte oratori di opposizione; tra gli altri l'onorevole Maffi; il relatore era l'onorevole Meda. Dei nostri camerati parlarono soltanto i camerati Putzolu e Barbiellini, ma nessuno fece il minimo

accenno al problema del programma legislativo da svolgersi attraverso questa delegazione.

Allora, c'era un altro problema che appassionava gli spiriti: era l'accusa che i partiti antifascisti facevano al Governo Nazionale (non si può ancora parlare di Governo Fascista) di abusare dei pieni poteri, ed in modo particolare l'onorevole Boeri sostenne.... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Non si interrompa; andiamo avanti.

COSTAMAGNA... sostenne che era sconveniente da parte del Governo di sottrarre all'esame della Camera un argomento di tanta importanza come quello dei codici in generale, perchè del codice civile nessuno si è mai occupato.

Sapete perchè nessuno ha mai fatto accenno al problema del codice civile? Perchè, lo disse il Ministro Rocco, si riteneva che l'opera della revisione del diritto privato avrebbe dovuto rimanere nella cornice concettuale del 1923.

Quindi, se una questione giuridica, una questione di legalità noi vogliamo porre è precisamente questa: se esiste una valida delega di poteri al Governo per poter compiere oggi l'opera della delegazione parlamentare nei termini reclamati dalla Rivoluzione fascista.

Non vi nascondo la gravità politica del quesito, ma per amore di scienza permettetemi che io ponga teoricamente il problema. La dottrina ritiene che la delega legislativa debba essere determinata, vale a dire non determinata nel tempo e nemmeno materia per materia, ma determinata in ordine al concetto, allo scopo. Sicchè quando si dà una delega bisogna che risulti a che scopo questa è data. E trattandosi di delega per cooperazione si è sempre usato presentare al Parlamento una larga traccia del progetto da adottare, accompagnata da ampia relazione illustrativa. Solo nel caso presente, dove pure sarebbesi trattato di una *trasformazione rivoluzionaria* del diritto, nè relazione, nè schema, nè il più elementare accenno di principio vi sono stati. Circostanza inaudita nella storia della politica legislativa.

Ma il problema che pongo al Ministro non è di carattere giuridico, è di carattere politico, ed è questo: che tutta la materia, e io credo che nessuno vorrà disconoscerne l'importanza, fu messa nelle mani di una Commissione squisitamente tecnica, di una Commissione cioè la quale aveva una preparazione culturale, cui profondamente m'inchino, pari, peraltro, alla sua profonda preparazione politica. E allora ne è venuto fuori quel famoso virtuosismo, accademicismo, scolasticismo, il quale naturalmente costituisce una soddisfazione dell'animo per chi si dedica, nelle chiose silenziose della scienza, alla contemplazione delle «verità astratte». Lo scolasticismo ha potuto espandersi liberamente. E abbiamo veduto venir fuori dei testi i quali riproducono articolo per articolo, libro per libro, numero per numero, quasi parola per parola, salvo brevi varianti, il Codice del 1865. (*Commenti*).

Ho sentito dire che abbiamo fatto una meravigliosa operazione di ritorno al diritto ro-

mano. Tra le altre cose ho sentito dire che si sarebbe compiuto ciò, con la bella trovata di aggiungere tre giorni al periodo di presunzione di legittimità dei figli, in modo che invece di 300 giorni sarebbe di 303 giorni. E ciò in omaggio, mi pare, ad una costituzione dell'imperatore Caracalla. (*Commenti — Ilarità*).

Ora con questa teoria, con questa tesi del ritorno al diritto romano, si vorrebbe giustificare il carattere mussoliniano ed il carattere fascista di questa riforma, la quale, come ho detto, nulla innova a quelle che sono le linee del Codice del 1865. Si potrà dire: i corpi pubblici ai quali abbiamo sottoposto i sistemi, li hanno approvati.

Ora, anche a questo riguardo, desidero dire due cose molto chiare.

I corpi pubblici interpellati, erano corpi locali che dipendevano o moralmente, o gerarchicamente dall'ufficio interpellante, e allora si capisce quale dovesse essere il risultato dell'interpello. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. C'è un posto vuoto nella Commissione.... Potrà esserle riservato.

COSTAMAGNA. Grazie per la sua benevolenza.

È chiaro che un'opera di codificazione non può essere compiuta se non si attinge a quelle che sono le fonti, le sorgenti della coscienza politica di un regime. I nostri grandi organi non hanno parlato in merito alle direttive di questa riforma del Codice civile; non ha parlato la Camera, come dicevo poc'anzi; non ha parlato il Partito, che è la milizia in difesa dei nostri ideali; non hanno parlato le organizzazioni sindacali, le quali credo avrebbero molte cose da dire sul tema della codificazione. Ed anzi, quando le Confederazioni hanno parlato, si sono espresse in modo da far rilevare la immaturità del progetto della codificazione. I tempi, si è detto dai più, non sono ancora maturi per affrontare la nuova codificazione. E io stesso ero di tale avviso l'anno passato. Ma devo confessare che dopo una lunga meditazione mi sono convinto del contrario, della necessità cioè di affrontare l'opera della codificazione fascista: perchè l'inerzia non può che portare al disorientamento delle idee, non può che aggravare lo stato di innegabile, doloroso collasso scientifico in cui noi versiamo.

Il camerata De Marsico ha voluto spezzare una lancia contro l'imitazione della dottrina tedesca, della scienza tedesca, intendo della dottrina e della scienza hitleriana.

Ebbene, io sono d'accordo con lui: la scienza italiana deve essere italiana, la dottrina italiana deve essere italiana, anzi deve essere fascista. E questo appunto è il problema centrale. Non una, ma parecchie lance si dovrebbero spezzare contro la scienza ufficiale delle nostre Università e delle nostre amministrazioni, scienza ufficiale che non è impernata sull'asse di Berlino, ma sull'asse di Ginevra.

Parlo della cosiddetta cultura tradizionale, circondata di tutta la mistica, di tutti i serti

dell'antichità, e che alla stregua dei fatti significa una cosa sola: l'imbalsamazione del passato, l'ostruzione della marcia verso l'avvenire. Si deviano così le menti e i cuori fascisti, mentre ogni regime deve fissare nella coscienza della Nazione i propri principi fondamentali, senza di che non c'è ordine politico, nè morale, nè giuridico.

E come possiamo continuare ad aspirare ad un regime sistematico del Fascismo, quando siamo costretti ogni giorno a levarci il cappello dinanzi a delle formule dogmatiche che si impongono come indiscutibili, perchè sono o di Kant, o di Jellinek, o di qualche altro appartenente al pensiero del passato? (*Applausi*).

Onorevoli camerati, il male è più grave di quello che le mie parole possano dire.

Io so che anche recentemente si è voluto organizzare un congresso internazionale di filosofia del diritto, in Roma; naturalmente, per sentirci ribadire in nome di Kant e di Rousseau tutta quella filosofia, tutto quel dottrinarismo razionalista che è completamente estraneo alle posizioni dell'anima fascista.

E se andate a passare in rivista i nomi dei signori che partecipano a questo congresso è cosa molto interessante quella che vedrete: troverete che sono per avventura i più segnalati esponenti della massoneria ginevrina; troverete che questi signori sono per la maggior parte individui che, al tempo delle sanzioni economiche, facevano le corrispondenze ostili all'Italia; troverete che tutti questi individui sono molte volte dei profughi, degli espulsi da quei paesi i quali oggi sono nella nostra linea diplomatica e morale.

Questo è per dire quanto grave sia il pericolo dell'equivoco intellettuale che ci minaccia nel nome di una autorità discutibile, di una scienza tramontata, quasi che la scienza fosse immutabile e non rinnovabile, quasi che ogni epoca, ogni popolo, ogni civiltà, non avesse la sua scienza così come deve avere il suo diritto, così come noi dobbiamo e vogliamo avere il nostro diritto, il diritto fascista che certamente non può essere quello del codice del 1865! Tutti sanno che il Codice civile del 1865 fu un Codice riflesso, fu un Codice riflesso del Codice di Napoleone; tutti sanno che il Codice di Napoleone fu un grande monumento dell'economia liberale.

Ma che dovrei io far qui? Devo forse tediarvi con leggere quello che i primi commentatori, che i più autorevoli commentatori del Codice di Napoleone, dicevano sul valore politico di questo Codice e della iniziativa di una economia nuova, in quanto esso aveva stabilito alcuni capisaldi giuridici, ignoti per il passato?

Questo è ben superfluo. È quasi intuitivo che il Codice di Napoleone fu il Codice del liberalismo, il Codice che stabiliva il diritto assoluto di proprietà, la libertà assoluta dei contratti, il Codice attraverso il quale la concorrenza individuale, la economia individuale avrebbe dovuto essere l'unica regolatrice della vita individuale e collettiva.

Ora è chiaro, ed è evidente che queste posizioni non possono essere più difese!

E non vale la scusa o la tesi di fare un ritorno al diritto romano!

Ma intendiamoci, per amor di Dio, su che cosa significa diritto romano!

Diceva Confucio che quando si parla bisogna stabilire il significato delle parole, perchè non stabilendo il loro significato si finisce col confondere le idee, col confondere le coscienze, e perfino col confondere i costumi.

Che cosa è diritto romano?

Noi siamo i primi ad inchinarci davanti al diritto romano, ma se per diritto romano si intende un determinato sistema politico, allora abbiamo il dovere di dire: ma a quale sistema politico del diritto romano voi vi riferite?

Perchè il diritto romano ha avuto parecchi sistemi politici: un sistema imperniato sulla gente, sulla famiglia, sulla proprietà familiare; ha avuto poi un periodo, per così dire liberale, con la proprietà individualista; ha avuto un altro periodo che si chiama corporativo, in cui precisamente l'organizzazione forzata, coattiva della produzione, prese il sopravvento sulla economia liberale; ha avuto un periodo di un vero e proprio socialismo di Stato.

Bisogna dunque chiarire che cosa si intenda per diritto romano, come sistema politico.

Ma se per diritto romano si intende solo la tecnica del diritto romano, noi siamo certamente fuori di ogni sospetto, perchè non vogliamo in nessun modo allontanarci dalla tradizione e dal culto del diritto romano. Noi vogliamo ubbidire sempre nel nostro pensiero a quel diritto romano che ha saputo riconoscere il principio della personalità.

Quello che ci difende, che ci divide dal bolscevismo, è il culto della personalità, culto del diritto romano che rimarrà imperituro e che noi riproduciamo nel diritto fascista, perchè il diritto fascista ha come presupposto l'iniziativa privata della produzione, ed è attraverso la iniziativa privata che il sentimento della personalità si perfeziona, si matura, diventa responsabilità consapevole ed ha un valore etico.

Ci sono delle linee eterne del diritto romano cui noi ci inchiniamo. Ma quando si tien conto che tutto il popolo italiano è ormai inquadrato nelle categorie professionali, si domanda come sia più possibile distinguere tra un diritto civile e un diritto commerciale. Ma il diritto civile era diventato il diritto del godimento, era il diritto del beato gaudente, del beato possidente, era il diritto del buon borghese, era il diritto di godere nel modo più assoluto. Il diritto commerciale era diventato il diritto della speculazione e dell'affarismo, era diventato il diritto dell'anonimato. Ora è precisamente questo il punto, che per noi godimento e speculazione sono due concetti irricevibili nell'etica fascista e perciò anche nel diritto fascista.

Quindi, innanzi tutto, bisogna superare la distinzione tra diritto commerciale e diritto civile

ed uniformare tutto il sistema del diritto privato, perchè tutte le attività dei cittadini sono ormai inquadrare sotto questo principio trascendente: subordinazione dell'individuo allo Stato.

Ed ora un'altra cosa. È strano, ma il progetto delle obbligazioni si presenta sotto il pretesto e la scusa di voler mantenere la conformità latina con la Francia, sotto il pretesto di voler fare un testo di diritto latino nel mondo. Io non ho mai sentito di queste solidarietà. È stata fatta la scoperta che era il caso di levare dal Codice civile che cosa? L'unico articolo di legge che riguardasse il lavoro. Ed ecco come, in uno Stato integrale, in uno Stato corporativo, in uno Stato fascista, il quale dichiara la parità giuridica di tutte le classi sociali e dice di voler essere la grande organizzazione integrale di tutte le forze della Nazione, si dice che il lavoro non è un argomento di diritto civile, come se fosse una cosa incivile, come se per noi fascisti il fatto del lavoro non fosse invece il primo titolo per poter avere una dignità e una posizione civile!

Ora io credo che di fronte a questo stato di cose l'onorevole Ministro vorrà considerare con freddezza e con serenità il problema. Io sono certo che egli saprà evitare la tentazione di fare delle promulgazioni separate di libri, la quale potrebbe avere un solo valore: quello di impegnare e pregiudicare per sempre la sistemazione della codificazione fascista. Sono convinto che, come ha saputo superare lo scolasticismo dei progetti con il suo nuovo schema di codice di procedura civile, lo saprà superare anche pel codice di diritto privato, e sono certo che saprà far ritorno a quelle tali fonti dell'anima nostra, dell'anima fascista, che sono rappresentate, e non possono essere altrimenti, soltanto dai nostri organi politici e sindacali.

Il parere del Gran Consiglio, che è chiamato a dar pareri su argomenti che sono molte volte di gran lunga più leggeri di questo della codificazione, non dovrebbe mancare quando si tratta di fissare una volta per sempre che cosa è il contenuto sociale della Rivoluzione Fascista! (*Applausi*).

Non possiamo continuare a giocare a nascondere tra una formula e un'altra, tra una acclamazione al Duce e una interpretazione scientifica, la quale, essendo fatta in gergo tecnico, non preoccupa l'autorità di Pubblica Sicurezza, ma è molto peggiore di tante parole che pronunciate per la strada motiveranno misure di polizia. (*Vivi applausi*).

Noi dobbiamo, per conseguenza, chiarire, una buona volta, le nostre posizioni.

Ho detto che mi sono convinto della opportunità di affrontare la riforma fascista. Dormire su questo problema vuol dire autorizzare sempre più la confusione delle idee.

Bisogna, di tanto in tanto, rientrare in sé stessi. Machiavelli diceva che un regime dovrebbe ogni tanto ritornare ai suoi principi. Mediante l'opera della codificazione, noi ritorniamo ai nostri principi.

Ritorniamo soprattutto ai nostri principi se il Ministro saprà, come ho detto, attingere diret-

tamente alle vive sorgenti della nostra anima politica. Se preferirà, anzichè mettere la sua firma su quella che sarebbe la copia della copia di una copia, inaugurare invece la sistemazione e la creazione del nuovo diritto, il vero diritto fascista. Il nostro diritto, non potrà essere un diritto imperiale soltanto perchè c'è qualche formuletta di più del digesto di Giustiniano, ma solo in quanto sarà un diritto fascista. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Onorevole relatore, intende parlare?

CARAPELLE, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. (*Vivissimi generali applausi*). Onorevoli Camerati! L'esame ampio e diligente del bilancio, compiuto con sicura competenza e con fervido amore dal camerata onorevole Carapelle, mi dispensa dal trattenermi su molti punti da lui dottamente svolti. Anche nell'amministrazione della giustizia egli ha rilevato ormai l'assidua cura di quel dinamismo, che è il carattere più saliente dello Stato fascista; onde io vi chiedo di consentirmi, in questa occasione, di fermarmi su alcune questioni più essenziali, tralasciando tutto il resto. D'altra parte la vivace ed elevata discussione svolta, in questi giorni, in quest'aula, si è rivolta principalmente e precisamente a quelle questioni, e perciò mi sento autorizzato ad adottare un metodo, che lascerà necessariamente qualche lacuna.

Ma, prima di passare a tali argomenti, desidero ricordare alcuni atti che si legano agli eventi grandiosi di questo anno. Mi riferisco all'atto di amnistia e indulto, il quale ha accompagnato il giubilo della Nazione per il faustissimo evento, che ha allietato la Reggio; e alla fondazione dell'Impero. (*Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Vivissimi generali applausi*). Il Regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77, espressione della Sovrana clemenza, ha permesso a larghe categorie di persone di partecipare alla letizia nazionale; ma, nello stesso tempo, ha saputo mantenere entro limiti razionali questa indulgenza, poichè i liberati dalla pena, per effetto di questo atto, non hanno superato il numero di quindicimila, ciò che caratterizza il provvedimento in una posizione intermedia tra quello più largo del Decennale e quello minore, per la nascita della Principessa Maria Pia.

Fra i provvedimenti adottati dal Ministero della giustizia, l'onorevole Carapelle ha messo in particolare rilievo quelli connessi con le esigenze della gloriosa impresa africana, la quale rimarrà leggendaria nella storia, non solo per la fulminea azione militare, degna d'epopea, ma altresì per l'esempio di indomita resistenza che il popolo italiano, sotto la sapiente guida del Duce, ebbe a dare nel periodo delle inique sanzioni.

Il Ministero ascrive a suo particolare titolo d'onore la prontezza con la quale è intervenuto, perchè fosse evitata ai valorosi combattenti ogni preoccupazione ed ogni nocimento nel periodo di lontananza dalla Patria. Non solo si è provveduto a salvaguardare i loro diritti contro eventuali prescrizioni e decorso di termini, ma anche per l'amministrazione della giustizia penale si sono adottati tutti i temperamenti necessari, perchè la posizione dei combattenti fosse tenuta in adeguata considerazione. Ed infine si sono tutelate tutte le legittime aspettative così dei funzionari come dei professionisti mobilitati per la conquista dell'Impero.

Ha un profondo contenuto non solo politico e giuridico, ma altresì spirituale, la formula subito adottata per la promulgazione delle leggi, che nel nome del Re Imperatore costituisce il diritto imperiale dell'Italia Fascista; formula che, rivestendo così alto e nobile contenuto, si è dimostrata feconda di conseguenze politiche e giuridiche.

Alla grandiosa impresa, che ha portato nuovamente l'Italia sul piano imperiale, tutto l'ordine giudiziario ha dato la sua passione e molti anche l'apporto della loro eroica azione nelle terre dell'Africa Orientale.

Ben 70 magistrati e funzionari di cancelleria — e parte di essi in qualità di volontari — hanno lasciato, in occasione della vittoriosa campagna, il loro ufficio civile, prestando servizio nelle varie armi e corpi di appartenenza. Questi magistrati e funzionari, nella quasi totalità, hanno fatto parte delle unità mobilitate e destinate in Africa Orientale o nella nostra Colonia Libica, dove hanno compiuto il loro dovere di cittadini e di soldati. (*Vivi applausi*).

La magistratura italiana e gli appartenenti all'ordine giudiziario in genere hanno così confermato i sensi di alto patriottismo dei quali avevano già dato costanti prove ed in guerra ed in ogni contingenza della vita civile.

Uno dei magistrati, arruolatosi volontariamente, è caduto nelle terre dell'Africa Orientale nel compimento del suo dovere: Giuseppe Righetti. (*Il Presidente, i Ministri, e i Deputati si alzano*). Consigliere di Cassazione, Maggiore di complemento di artiglieria, ufficiale nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, mutilato di guerra e già deputato al Parlamento per la XXVIII Legislatura. Eroico nella guerra mondiale, dove aveva guadagnato due promozioni per merito, tre medaglie d'argento e una di bronzo al valore, Egli, che pure aveva nella pace conquistato un alto grado nella magistratura ed elevati uffici nella vita scientifica e politica, volle essere tra i volontari della nuova guerra per l'Impero. La sua figura onora l'ordine dei magistrati ed è viva nel ricordo di noi tutti. Consentite che io mandi un mesto saluto alla Sua memoria.

La Rivoluzione fascista ha dato all'Italia, con un nuovo spirito, anche un nuovo diritto, e questo diritto si è esteso ormai, e si estende ogni giorno di più, in tutti i paesi civili, che hanno saputo liberarsi dalle rovinose formule del vecchio Stato

cadente e hanno dimostrato di volere rinnovarsi. L'Italia, postasi all'avanguardia, ha dato ancora una volta l'esempio, e ha creato il modello. La profonda trasformazione giuridica, che prese le mosse dalla legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo e dall'altra relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, in base alle dichiarazioni solenni della Carta del lavoro, si è precisata nei nuovi ordinamenti corporativi e nelle nuove leggi dello Stato. Essa ha investito anche la materia dei codici; e già sono in atto, con eccellente risultato, il codice penale e il codice di procedura penale, mentre si compiono tutti gli sforzi possibili per la compilazione del codice civile e del codice di procedura civile, e si vanno preparando gli elementi per la riforma del codice marittimo e del codice di commercio.

Le nostre leggi corporative hanno trovato imitazione in Germania, in Polonia, in Ungheria, in Portogallo, in Grecia, oggi si annuncia anche negli Stati Uniti d'America, e si estendono a nuovi paesi; il codice penale e quello di procedura penale hanno prestato il modello a parecchie compilazioni straniere, perfino nella lontana Cina, e gli altri testi legislativi sono attesi con curiosità e talvolta con ansia. L'Italia, per virtù di Mussolini, è ancora una volta considerata come madre del diritto. (*Applausi*).

Non può dunque far meraviglia che le mie cure più assidue siano rivolte ai codici in formazione, e che ad essi sia stata diretta particolarmente l'attenzione del relatore onorevole Carapelle e quella degli altri camerati, che hanno parlato in quest'aula. Senonchè, mentre la riforma del Codice di procedura civile ha trovato unanime adesione, salvo qualche rilievo su un punto particolare, si è avvertito invece un certo dissenso in riguardo alla riforma del Codice civile.

Stimo quindi mio dovere di trattenermi su questo ultimo argomento, sia per chiarire i termini della questione, sia per indicare i miei propositi in questa materia.

Comincerò dall'esposizione dello stato delle cose. I lavori per la riforma del Codice civile sono entrati ormai nella loro fase conclusiva. Il progetto definitivo del primo libro trovasi, infatti, fin dallo scorso luglio, innanzi alla Commissione parlamentare, la quale sta alacramente procedendo all'esame del progetto. Io esaminerò con la maggiore cura i voti e le proposte che essa sarà per formulare. L'alto valore giuridico e lo squisito senso politico dei suoi componenti danno sicuro affidamento che la Commissione porterà un prezioso contributo alla elaborazione della riforma, che deve essere adeguata al clima attuale e a quelle che sono le più pure concezioni del Fascismo.

Il progetto del terzo libro sulle successioni e donazioni fu a suo tempo trasmesso agli alti consessi dello Stato, agli ordini giudiziari, alle Università e ai Sindacati fascisti avvocati e procuratori, che hanno fatto tenere i loro elaborati pareri, sottoponendo ad ampio esame così le linee direttive come i particolari tecnici della riforma. I pareri sono stati raccolti e pubblicati a cura del

Ministero della giustizia in due grossi volumi, ed ora un ristretto Comitato di giuristi, da me presieduto, attende alla formulazione del progetto definitivo che sarà sottoposto alla Commissione parlamentare.

Del progetto del secondo libro sulla proprietà e i diritti reali la Commissione Reale per la riforma dei Codici ha già annunziata prossima la presentazione.

La stessa Commissione ha da tempo già consegnato il progetto del quarto libro sulle obbligazioni, che non è stato per ora sottoposto a revisione, ma è stato inviato nella sua forma originaria alla Commissione parlamentare, con la più ampia riserva di procedere ad una profonda revisione, da parte della Commissione stessa, di cui ho richiesto il parere. Le ragioni di questa deroga all'usuale procedura sono di doppio ordine: anzitutto si è tenuto conto che il progetto preliminare fu predisposto dalla Commissione Reale d'accordo con una Commissione di giuristi francesi, come progetto di legge uniforme italo-francese, in base ad una iniziativa che risale a molti anni or sono e in ordine alla quale non è stata ancora adottata una decisione circa il seguito che un tale disegno possa avere. Questa decisione deve essere presa in base alla valutazione di complessi elementi, sui quali non è ora il caso di intrattenersi. In secondo luogo è sembrato che la materia di questa parte del Codice avesse bisogno di una più vasta rielaborazione per costruire una disciplina più aderente alla nuova organizzazione economica e politica dello Stato fascista. A questa più profonda elaborazione la Commissione parlamentare potrà portare un contributo assai prezioso.

Ma, come ho accennato, su questo argomento, si è accesa una polemica, che si potrebbe ormai giudicare intempestiva, sulla opportunità e sulle linee direttive della riforma. Sono state agitate varie opinioni; e, confondendo le diverse parti del progetto, che, come si è visto sono a diversissimo punto di maturazione, e sollevando le correnti misoneistiche, che sempre accompagnano le grandi riforme legislative, si è tentato di far credere che la riforma del Codice civile sia ancora immatura, nel senso che la Rivoluzione fascista non abbia ancora raggiunto i suoi sviluppi essenziali, capaci di essere tradotti in articoli di codice, e che non convenga anticipare i tempi, anche per riguardo alla riforma costituzionale in via di sviluppo e non ancora definita.

Si è anche aggiunto, con errore di data e con errore di valutazione, che la delega legislativa, risalente alla legge 30 dicembre 1923, n. 2814, quando la Rivoluzione fascista non aveva ancora mosso i suoi passi decisivi nel terreno delle trasformazioni politiche e giuridiche, non consentisse libertà vera di mutamento degli istituti contenuti nel Codice; e si è insinuato che la riforma, anche nelle parti finora tradotte in veste di progetto, debba essere giudicata una semplice ricompilazione del vecchio Codice, derivato dal famoso Codice Napoleone, con modificazioni puramente

tecniche, e talvolta anche con criteri antiquati, per cui non valga la pena di proseguire, almeno per questo testo, nella riforma, e questa sia da giudicarsi quasi inopportuna e prematura.

Mi è stato facile chiarire, davanti alla Commissione parlamentare, che la delega legislativa, emanata nel 1923, fu profondamente innovata con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, legge posteriore di un anno al discorso del 3 gennaio, che aperse decisamente il passo al cammino della rivoluzione, e contemporanea alla legge fondamentale sulle attribuzioni e prerogative del Capo del governo e di poco anteriore alla promulgazione della legge 3 aprile 1926, che instaura il nuovo diritto corporativo caratteristico del Regime. Mi è stato facile chiarire che la limitazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, per cui si fa obbligo di rispettare i « principi fondamentali degli istituti » deve essere interpretata come rivolta a garantire la conservazione dei fondamentali istituti della famiglia, della proprietà, delle successioni e dei contratti, che il Fascismo non ha mai voluto intaccare e travolgere; e ricordare che il proposito della riforma dei codici fu ribadito, con ampiezza di disegno, con l'alta e solenne parola del Sovrano, principalmente nel discorso della Corona per l'apertura della XXIX Legislatura, ossia nel momento medesimo in cui si annunciava la riforma costituzionale. Ciò dimostra che il Governo ha la maggiore libertà per la riforma dei codici, fermi rimanendo soltanto quei punti essenziali, che sono, del resto, la garanzia suprema della esistenza della nostra stessa civiltà. E di più ho potuto dichiarare, anche in vista della ormai prossima realizzazione della riforma costituzionale, che, se si voglia procedere senza ingiustificati misoneismi e senza messianiche aspettative, sia pure con la dovuta meditazione, più che mai necessaria in un campo così delicato quale è quello della riforma del diritto privato, si può legittimamente oggi affrontare la riforma dei vecchi codici del 1865, sia per cancellarne le parti derivate dal diritto straniero e ritornare al diritto nazionale, sia per modificarne e sopprimerne le disposizioni antiquate, ispirate al caduto regime liberale-democratico.

Così ho potuto confermare la mia profonda convinzione, già da me espressa davanti a questa Camera, della maturità dei tempi all'opera codificativa e della possibilità, quando si voglia realizzare il proposito, con ferma fede, di creare i nuovi testi degni del tempo mussoliniano.

Mi confortava, in questa opinione, anche l'esempio del progetto del primo libro, da me presentato alla Commissione parlamentare, il solo — almeno per ora — che abbia carattere definitivo; poichè in questo libro, che pur riguarda una materia, quella del diritto di famiglia, meno suscettibile di ogni altra di profonde innovazioni, ho potuto indicare la serie notevole delle trasformazioni introdotte, per cui, anche a prescindere dallo spirito informatore dei singoli istituti e a prescindere dalle modificazioni ad istituti speciali come quelli del domicilio e dell'assenza, si è

rafforzato il nucleo familiare, conformemente alle tendenze demografiche del Regime; si è riformato l'istituto della tutela; si è opportunamente esteso il nucleo familiare con nuove regole sull'adozione; e si è data la possibilità di una onesta e ragionevole sistemazione della prole naturale, vivamente richiesta dalle mutazioni dei tempi.

Ho fatto inoltre osservare che l'invito fatto fin dal 1933, e rinnovato ora con maggiore insistenza, al Ministero delle corporazioni e agli organi confederali, perchè essi si volgano più attivamente a collaborare a questa riforma, garantisce il suo più perfetto adeguamento alle esigenze del Regime; mentre poi sono convinto che i suggerimenti della Commissione parlamentare contribuiranno a perfezionare sempre più i singoli testi, per modo da dar pieno affidamento della opportunità e dei risultati dell'opera codificativa.

Ora sono in grado di fare alla Camera una dichiarazione, che non ho potuto fare alla Commissione. Premetto che, in seno a quest'ultima, era sorta discussione, sulla opportunità o meno di far precedere al codice civile una parte generale, la quale oggi non figura nel progetto ministeriale. Fin d'allora non esitai ad esprimere una opinione non favorevole all'adozione di una parte generale sul tipo di quella premessa al codice civile germanico, a base di definizioni, giudicate scarsamente opportune; ma aggiunsi che si poteva utilmente pensare, quando l'elaborazione del codice fosse sufficientemente avanzata, di estrarre dal testo le disposizioni di carattere generale e di formare con esse una parte introduttiva, che avrebbe forse opportunamente potuto servire a precisare le linee direttrici del nuovo codice e aiutarne l'interpretazione.

Ora, precisando il mio pensiero, dichiaro che, sia per giudicare meglio dell'opportunità di questo proposito e per eventualmente realizzarlo, sia anche per esprimere voti prima della revisione completa del testo, ormai non lontana, su possibili riforme generali o parziali dei vari istituti giuridici, ho pensato alla convenienza di istituire, a suo tempo, sotto la mia presidenza, una Commissione di studio, composta di elementi insieme politici e tecnici. Tale Commissione, che potrebbe essere formata da personalità tratte, oltretutto dal Parlamento, dalla Magistratura e dalle Università, anche dalle Confederazioni e dal Partito, potrà apportare un ulteriore apprezzabile contributo alla formazione del codice.

BACCI. Ma come, una Commissione speciale dopo la Commissione parlamentare? E la Commissione parlamentare che cosa ci sta a fare? (*Commenti — Interruzioni*).

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se l'onorevole Bacci ha pazienza, udrà che ho risposto preventivamente alla sua obiezione.

S'intende che tali voti e tali proposte eventuali dovranno essere sottoposte subito all'esame della Commissione parlamentare, che per legge è la principale collaboratrice nella redazione dell'opera codificativa e a cui spetterà sempre, ed in ogni momento, la formulazione delle proposte e delle

direttive prima della deliberazione del Consiglio dei Ministri e della sanzione sovrana.

BACCI. Allora aspettiamo.

LANFRANCONI. La Commissione parlamentare che fa? Io non capisco....

PRESIDENTE. L'onorevole Lanfranconi capirà dopo! (*Si ride*).

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che, a questo modo, sia garantita la compilazione più opportuna del codice civile, e la sua rispondenza piena con le tendenze e con le esigenze del grande momento storico che stiamo attraversando.

Di fronte a una riforma così delicata e così complessa come quella di un codice di diritto privato, il quale necessariamente deve contenere anche disposizioni meramente tecniche, precise, concrete e minute, necessarie alla pacifica convivenza civile, per quanto non sempre originali, è facile gettare la generica e imprecisa accusa di scarsa novità o di scarso spirito fascista. Nei rapporti privati, quando, per esempio, si debba regolare una divisione ereditaria o quando si debba disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi, sono necessarie concrete disposizioni, che il diritto romano ebbe il merito di formulare con perfezione insuperabile, le quali sono ripetute in tutti i codici e risparmiano infinite controversie e lunghi litigi. Se queste disposizioni mancassero, oserei dire che verrebbe meno la certezza del diritto.

Ma, detto questo, mi sia consentito anche di esprimere il voto che siano ormai sopiti quei dubbi e quelle avversioni che sono stati espressi da taluni dissenzienti su questa riforma. Voi li avete uditi anche poco fa nelle parole del camerata Costamagna, come già nei discorsi dei camerati Suppiej e Biggini. Si punta sul richiamo formalistico della delega legislativa del 1923 o del 1925, e si investono le parti prevalentemente tecniche della riforma finora presentate, senza accorgersi che la rivoluzione ha camminato, portando le sue conseguenze (*Commenti*), anche sul terreno del diritto privato; senza vedere che le conferme a questa delega più volte espresse dagli organi direttivi dello Stato, anche in rapporto con la riforma costituzionale, spiegano la loro influenza anche nella riforma dei Codici. È fatta salva soltanto quella limitazione sul rispetto dei fondamentali principii degli istituti, difesi dal Regime, che sono la salvaguardia della nostra civiltà romana e fascista.

Non si è visto che quella delega, che ha dato libero il passo alla riforma più ardita dei due Codici di diritto e procedura penale, è la medesima, e forse anche in forma più ampia, che ha autorizzata la riforma dei codici di diritto privato.

Se nel diritto privato le novità non possono essere frequenti e travolgenti, ciò non dipende da difetto di delega legislativa, ma dalla natura stessa delle cose, la quale non consente di investire istituti millenari, che sono la garanzia principale del nostro ordinato assetto e del patrimonio della nostra civiltà. Quegli istituti millenari sono cosa

nostra: sono stati creati da Roma, sono stati rinnovati nel diritto comune per opera della scienza giuridica italiana, sono stati mutuati dal Codice Napoleone. Come potremmo noi rinunciarli, dimenticarli, travolgerli?

Mi sia consentito di suggerire al camerata Costamagna, che si è distinto in questa campagna, una maggiore ponderazione. Non discuto le sue buone intenzioni. Dico soltanto che i saggi che egli, valente pubblicista, ha dato fin qui a questo problema, non sono stati nè bene ispirati, nè felici.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, è valente pubblicista. (*Si ride*).

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il nuovo Codice, che si sta elaborando, rispetta la nostra tradizione millenaria; ma non per questo è meno fascista. Posso assicurare la Camera che la riforma del Codice civile, con l'ausilio prezioso della Commissione parlamentare, espressa dalle due grandi Assemblee schiettamente fasciste del Regime, sarà pienamente aderente al nuovo spirito della rivoluzione. In ogni campo del diritto, il Fascismo ha portato profonde innovazioni; e non si vede perchè nel campo del diritto privato si dovrebbe ritardare una riforma a cui non devono essere estranee le nuove idealità.

Non si resti, dunque, col metro in aria a prendere le misure delle varie deleghe legislative, più o meno ampie, quando si ha la possibilità di operare e di camminare. Si porti piuttosto il contributo della nuova ispirazione e delle nuove forme alla costruzione del nuovo testo, che è tutto in formazione e che sarà, come ho detto, degno dell'Italia fascista. Così hanno fatto i valorosi camerati, che fanno parte della Commissione parlamentare, e che io ringrazio qui per il loro prezioso apporto; così hanno fatto e fanno giornalmente gli illustri giuristi, che sono stati chiamati nelle varie Commissioni a recare il contributo della loro dottrina e della loro esperienza; così faranno gli uomini egregi, che saranno chiamati eventualmente a collaborare, coi loro voti, alle direttive più illuminate e più opportune della riforma.

L'unità del diritto, che trova la sua base incrollabile nel pensiero mussoliniano, avrà la sua espressione concreta anche nel nuovo Codice civile, che sarà in tutto degno dell'Italia fascista. (*Applausi*).

Ma ormai mi sono soffermato troppo su questo tema ed io devo scusarmi con voi, se l'affetto per ciò che è materia quotidiana del mio lavoro mi ha portato a dilungarmi.

Mi affretto a passare al Codice di procedura civile, ben lieto che i criteri informativi della riforma, da me esposti recentemente a Milano e a Napoli, abbiano trovato l'adesione autorevole e vibrante dei camerati Putzolu, Macarini-Carmignani, Peverelli e De Marsico, ed anche, come avete udito, dell'onorevole Costamagna. (*Commenti. — Movimenti del deputato Costamagna*).

PRESIDENTE. Ha già detto che è un valente pubblicista! (*Si ride*).

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi è di conforto annunziarvi che i lavori relativi stanno per chiudersi; tra breve saranno interpellati gli organi tecnici, alti consessi dello Stato, Magistratura, Università, Sindacati forensi, Confederazioni e altri corpi, per la loro efficace collaborazione nell'ulteriore perfezionamento del testo, e così potrà essere rapidamente esaudito il voto della riforma formulato da decenni e la cui realizzazione è divenuta oramai, di fronte alle esigenze dei tempi moderni, imperativo indilazionabile.

Sono note le ragioni di natura tecnica che rendevano necessaria una riforma totalitaria: la lentezza esasperante, la pesantezza del procedimento, irto di rinvii, incidenti, pronunzie interlocutorie e sospensioni; il dominio assoluto di esso nelle mani stesse delle parti; la passività del giudice; l'esecuzione che dava la sensazione del fallimento della giustizia.

A lato dell'aspetto tecnico del problema, si imponeva, in tutta la sua imperiosità, quello strettamente politico.

Tutto l'ordinamento processuale, che ancora per poco tempo sopravvivrà, appare improntato a quei principi politico-sociali individualistici della filosofia del secolo XVIII; l'applicazione dei quali ha appunto determinato i gravi inconvenienti accennati, che hanno fatto del processo civile un vero e proprio anacronismo nella vita sociale odierna del popolo italiano.

La concezione di uno Stato forte, che ha rivendicato a sé, in pieno, tutte le sue funzioni, non poteva più oltre tollerare la struttura di un processo, nel quale lo Stato medesimo altro compito non aveva che quello di assicurare il giuoco degli interessi individuali dei litiganti e il loro contrasto basato talvolta sulla astuzia e sulla mala fede.

Di qui la necessità di elevare la posizione del giudice in guisa da fargli riacquistare quella preminenza che al magistrato spetta quale organo dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria. Il contatto diretto del giudice con le parti, la sua direzione nello svolgimento della causa dall'inizio alla chiusura, le larghe facoltà accordategli ai fini della conciliazione, prima, e poi della ammissione dei mezzi istruttori, della disciplina della loro esecuzione e quindi dell'ordine e dei limiti della discussione, costituiscono le caratteristiche più notevoli del nuovo procedimento civile.

Ma con ciò non è detto che questa posizione di preminenza, che il giudice assume nel processo, assorba o riduca il potere delle parti e l'opera dei patroni.

Ho già avuto occasione di intrattenermi recentemente su questo argomento e non ritengo sia il caso di insistervi. Debbo però dichiarare che, restando come presupposto dell'azione del giudice l'interesse delle parti, il potere dispositivo proprio di queste ultime, sia pure riportato ai naturali limiti di proporre e mantenere in vita la domanda, di precisare l'oggetto della controversia, di addurre tutti quei mezzi di prova dalla legge consentiti, resta a base del processo, così come l'opera dei patroni ne segue di pari passo lo svol-

gimento. Questa opera anzi sarà vieppiù necessaria e fattiva, in quanto che, sin dall'inizio del processo, dovranno essere prospettate e precisate le tesi di diritto, le eccezioni e le difese delle parti.

Ma l'attuazione di un sistema processuale snello, pronto, ispirato a concentrazione di attività, a identità del giudice, a rapidità di decisione, non poteva operarsi senza una revisione profonda della stessa costituzione dell'organo giudicante, nel giudizio di prima istanza.

La questione della collegialità o della unicità del giudice si presentava in pieno; e non posso meravigliarmi che essa sia stata dibattuta in questa aula, con qualche preferenza verso la collegialità, dall'onorevole Macarini-Carmignani e dall'onorevole De Marsico.

Noti sono gli argomenti a favore e contro l'uno e l'altro sistema. Qui basti accennare che tutti si riassumono, da un lato, nelle maggiori garanzie di discussione della causa e di indipendenza del giudice collegiale; dall'altro, nel maggior senso di responsabilità del giudice unico.

Se il sistema collegiale può apparire, da un punto di vista astratto, assai adatto ad un più esauriente esame della decisione, certo è peraltro che spesso, e specie nei grandi tribunali, nonostante il maggiore impegno e sacrificio di capi e di giudici, il vantaggio di esso si presenta nullo o di una efficacia ridotta, per le stesse esigenze della mole del lavoro; mentre poi i pericoli che esso presenta sono di soverchiante rilevanza, in quanto, mancando una precedente decisione e i relativi mezzi di impugnazione, come nei giudizi di secondo grado, ne discende che il punto di vista del relatore, il suo temperamento, talora la esposizione non chiara e precisa, la sua debole dialettica in confronto di quella degli altri colleghi, possono essere, ed in fatto sono, altrettanti elementi, più o meno imponderabili, di deviazione dalla esatta decisione.

Di contro, la personalità della pronuncia del giudice unico, che ne impegna la responsabilità aperta e piena, non solo garantisce uno scrupoloso e completo studio della causa, ma evita l'accennato pericolo di eventuali deformazioni della questione controversa e dell'apprezzamento dei fatti che vi sono a base.

Il precedente della legge Finocchiaro-Aprile del 1912 non può, d'altra parte, impressionare chiunque si sia reso conto delle cause che determinarono allora l'insuccesso della riforma; e non se ne è lasciato impressionare l'onorevole Putzolu. Il giudice unico, introdotto nel 1912, unicamente per ragioni di ordinamento giudiziario e di economia di personale e alla meglio adattato ad un procedimento ispirato ad un opposto sistema, che alla sua volta già aveva subito l'introduzione in modo inorganico del procedimento sommario, mancava necessariamente delle condizioni essenziali alla sua stessa vitalità.

Nell'attuale progetto, invece, il sistema del giudice unico, lungi dall'essere un espediente di ordinamento giudiziario, è il mezzo essenziale per l'attuazione di un processo, che voglia realmente

soddisfare le esigenze, da tutti riconosciute, della speditezza e della semplicità.

La conoscenza da parte del giudice del vivo della controversia, la identità del giudice dal principio alla fine del processo, la concentrazione di attività, la prontezza nel decidere, la snellezza e l'economia del procedimento non potrebbero per certo essere assicurate dalla collegialità, per sua natura lenta, pesante, estranea all'assunzione diretta delle prove, e obbligata a decidere attraverso l'istituto del relatore. Ed è perciò che il sistema del giudice unico, mentre presenta anche in astratto sicuri vantaggi per una retta amministrazione della giustizia rispetto al sistema collegiale, è, nell'organismo processuale, oggetto dell'attuale riforma, mezzo ed elemento utile per il suo funzionamento.

Attraverso l'opera assidua e continua del giudice in tutto lo svolgimento del processo, si potrà giungere, in un breve volgere di tempo, alla udienza di discussione del merito, nella quale lo stesso giudice, già pienamente edotto della causa, è in grado sia di disciplinare in modo veramente utile il contenuto e i limiti della discussione, sia di emettere la sua pronuncia subito dopo la discussione o al più entro pochi giorni.

La stessa semplificazione nelle impugnazioni, la restituzione all'appello di una funzione di puro controllo, escludente, almeno in via programmatica e con talune eccezioni, non solo nuove domande ma anche nuove prove, l'abolizione dell'opposizione contumaciale completano il quadro del nuovo sistema nel processo di cognizione.

La procedura di esecuzione, facente capo a un concetto di maggiore efficacia del titolo esecutivo, integrata dagli istituti dell'espropriazione della azienda e dell'usufrutto forzato, e soprattutto semplificata con la eliminazione di forme e di attività superflue e di incidenti risolvendosi tutti a favore del cattivo debitore, torna ad essere mezzo sicuro di pronta realizzazione del diritto e di fiducia nella funzione dell'amministrazione della giustizia nell'interesse dei singoli e in quello stesso della economia nazionale.

Connessa a questa riforma, e in diretto rapporto con essa, è la riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui si sono soffermati, nei loro discorsi, gli onorevoli Putzolu, Macarini-Carmignani e De Marsico. Anche questo problema forma oggetto del mio assiduo studio, persuaso come sono che non basti instaurare nuovi istituti processuali, ma occorra predisporre gli organi più idonei alla loro applicazione.

Innanzi tutto occorre sopperire ai posti vacanti nei gradi iniziali della carriera. All'uopo, riaperti i concorsi, questo Ministero ne ha subito indetti due, i quali sono fra quelli statali che offrono maggiore disponibilità di posti ai giovani laureati: 287 sono i posti di uditore di tribunale e 112 quelli di uditore di pretura. L'affluenza dei concorrenti è stata notevolissima, essendo pervenute 1384 domande per il concorso dei tribunali e 1618 domande per quello delle preture.

Se, come è da sperare, nella massa non farà difetto la qualità, sarà consentita la scelta di giovani ben preparati culturalmente a disimpegnare con successo le delicate funzioni giudiziarie. La preparazione tecnica e soprattutto quella spirituale dei nuovi uditori si compirà poi attraverso il corso di addestramento.

Tale corso è stato per la prima volta attuato, in via di esperimento, nell'anno XIII, e ha dato risultati assai lusinghieri. Di ciò va anche data lode al valore ed alla solerzia dei magistrati preposti al tirocinio, nonché ai Capi delle Corti, per l'interessamento da essi dimostrato.

Credo opportuno fare presente che, nella prossima riforma dell'ordinamento giudiziario, il tirocinio degli uditori troverà piena e completa sistemazione e, fra l'altro, sarà fissata la durata di esso in modo tale da permettere ai giovani magistrati una adeguata preparazione morale e tecnico-professionale.

Il perfezionamento del magistrato continuerà attraverso il grado di giudice aggiunto, in cui egli avrà modo di affinare il suo senso giuridico e di completare la sua esperienza professionale, di guisa che quando, col raggiungimento del grado di pretore, avrà la direzione di questi importanti uffici mandamentali, si troverà nelle migliori condizioni per assolvere degnamente le sue funzioni.

Il pretorato, restituito alla sua originaria importanza, servirà a temprare il carattere dei magistrati, e a far loro acquistare quella prontezza e sicurezza nelle iniziative, quella attitudine alle funzioni direttive, quel senso di serena responsabilità, che devono essere doti perspicue di chi amministra la giustizia.

Intanto, poichè, per raccogliere i frutti che io mi attendo dalla attuazione della riforma, occorrerà un certo spazio di tempo, ho pensato di istituire, presso i più importanti distretti giudiziari, speciali corsi di perfezionamento, i quali avranno attuazione all'inizio dell'anno XVI. Ho già pensato, pertanto, a quelle provvidenze accennate nel suo elevato discorso dal camerata De Marsico.

Non è qui il caso di intrattenersi in modo particolareggiato su questi corsi, i quali sono stati da parte mia oggetto di attenta meditazione. Desidero però accennare che scopo di essi è quello di integrare la cultura professionale del magistrato mediante insegnamento di materie complementari ed ausiliarie delle scienze giuridiche, le quali non hanno svolgimento o lo hanno in misura assai limitata nei corsi universitari, mentre invece la loro conoscenza si appalesa di rilevante importanza nella pratica giudiziaria.

Io sono sicuro che la magistratura accoglierà tali provvidenze con le maggiori simpatie, perchè esse serviranno ad aumentare il patrimonio della sua cultura professionale.

Faranno invero parte del programma di questi corsi lo studio, fra l'altro, della medicina legale, con particolare riguardo a quelli che sono i più moderni e più sicuri risultati a cui essa è perve-

nuta, in guisa che, da una più profonda conoscenza di questa scienza, grande vantaggio trarrà il magistrato nella esplicazione delle funzioni tanto civili quanto penali. Così pure la polizia scientifica, i cui moderni metodi di ricerca sono universalmente apprezzati, costituirà oggetto di studio speciale. Nel campo più direttamente connesso alla materia civile saranno impartite precise nozioni in ordine alla organizzazione delle banche ed al funzionamento delle Società commerciali, con particolare riguardo a quella che è la tecnica della tenuta dei libri contabili ed alla formazione dei bilanci. È noto invero quanto la conoscenza di queste materie agevoli il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, per le quali egli dovrà pur sempre giovare dell'ausilio delle persone esperte, ma ciò dovrà fare in modo da poterne in ogni momento non solo controllare l'attività, ma altresì dirigerla e, occorrendo, completarla.

Ora una siffatta iniziativa del magistrato non può aver luogo se egli non abbia una sicura conoscenza delle materie in cui si deve svolgere l'opera dei tecnici. E tale iniziativa non solo appare opportuna, ma altresì necessaria, affinchè egli rimanga pur sempre la mente attiva e propulsiva sia del processo civile, sia del processo penale.

Completeranno questi insegnamenti opportune conferenze sul diritto sindacale e corporativo, sulla materia infortunistica ed in generale sulle più gravi questioni alle quali ha dato luogo la recente legislazione.

Credo opportuno aggiungere che, secondo gli studi da me già avviati, questi corsi non dovranno in alcuna guisa turbare il regolare andamento dei servizi. Essi saranno organizzati in modo che i magistrati vi potranno partecipare senza grave rallentamento delle funzioni giudiziarie.

Ho esposto le principali riforme, che sono in corso, nel vasto campo dell'amministrazione della giustizia; e dovrei ora passare, sia pure per rapidi cenni, alla materia amministrativa vera e propria, alla quale mi dedico con tutte le mie cure e nella quale mi è venuta a mancare la fattiva e intelligente collaborazione del camerata Tumedei, preziosa anche in rapporto ai problemi più generali. A lui rivolgo un cordiale saluto ed un fervido ringraziamento. (*Vivi applausi*).

Ma ormai debbo volgere alla fine; e dovrò quindi restringermi a due soli punti: quello delle professioni legali, su cui hanno parlato così autorevolmente i camerati Putzolu, Peverelli e De Marsico, e quello della giustizia penale, nel quale abbiamo rilevato l'alta ispirazione dei discorsi dei camerati Andriani e De Marsico.

Per riguardo alle professioni legali, posso dire che io sono pienamente d'accordo con le idee espresse in quest'aula, nel senso che le professioni legali, che hanno così nobile tradizione nel nostro Paese, meritano la maggiore difesa e debbono essere aiutata a superare la crisi che attualmente attraversano. (*Vivi applausi*). Come ho avuto occasione di dichiarare altrove, sono convinto che un grande aiuto a questa elevazione sarà dato dalla riforma del processo civile, poichè

allora potrà apparire nella sua giusta luce la funzione del patrocinio forense, che è quello di vero collaboratore della giustizia. Ora, in un regime come il nostro, che ha collocato la giustizia alla base della convivenza civile, la parte delle professioni legali deve essere di primo ordine. I rimedi, che sono stati così autorevolmente suggeriti, saranno studiati; le provvidenze opportune e utili saranno tradotte in legge. Sono convinto che ciò possa avvenire anche col concorso di quelle forze tecniche assistenziali, che hanno il loro posto segnato nell'attività corporativa, e che non interferiscano, se non eccezionalmente, nel campo vero e proprio della giustizia.

Quanto alla giustizia penale, dirò che l'indice della criminalità continua ad essere confortevole: la diminuzione è un fenomeno che rientra nel quadro nazionale della maggiore disciplina, della più accurata prevenzione, della grandiosa opera di assistenza sociale.

Soprattutto nell'ambito della delinquenza a carattere più primitivo, nei reati cioè di sangue, il mutamento di condizioni è sensibilissimo. Ne si tratta di fenomeno che possa sospettarsi transitorio, da riconnettersi a cause occasionali. La sua costanza ne elimina ormai il dubbio; ed una delle ragioni prime di questo radicale mutamento è certo da ricercarsi nei nuovi orientamenti penali attuati dal Regime.

Così pure nei reati contro la proprietà, per i quali, più che alla diminuzione, deve farsi riferimento all'entità del reato per valutare esattamente l'indole della delinquenza, mentre, fino all'avvento del nuovo Regime, questa forma di attività delittuosa si presentava con caratteri di organizzazione e di audacia impressionanti, tale da rendere ognuno inquieto della sicurezza della propria casa e dei propri averi, ora invece l'attentato alla proprietà riveste quasi sempre forma sporadica ed occasionale.

La crisi economica, l'impresa dell'Africa Orientale e le inique sanzioni non hanno affatto, a differenza di quanto avvenne durante la conflazione europea e nel periodo del dopo-guerra, determinata alcuna manifestazione delittuosa peculiare di determinati momenti storici nel quadro della criminalità.

E tutto ciò perchè la salda e granitica struttura del nuovo Stato fascista — supremo arbitro regolatore di tutte le attività morali e materiali, e potenziatore fecondo di tutte le sane e prodigiose energie del Paese — ha trovato nell'unanime consenso di tutto il popolo, stretto al Regime, forza suprema di resistere per superare trionfalmente la durissima prova, rivelando al mondo un'Italia nuova, forte e potente.

Cinque anni di applicazione confermano che la nuova legislazione penale fascista sta superando vittoriosamente la dura prova dell'esperienza ed è avviata a raggiungere rapidamente i suoi principali obiettivi; mentre la dottrina e la giurisprudenza, le direttive ministeriali, i regolamenti amministrativi interni, di competenza dei Capi di Corte e di Tribunali, apportano largo contri-

buto di assestamento, di interpretazione e di divulgazione.

Voi vedete, onorevoli camerati, che noi possiamo guardare con fiducia ai continui progressi del nostro cammino. Mentre altrove regnano l'incertezza più torbida e i contrasti più rovinosi, noi contempliamo con soddisfazione e con fede il nostro robusto assetto politico e giuridico, la nostra vita operosa e pacifica, i nostri avanzamenti civili.

Mentre, con animo vibrante, noi siamo in attesa di udire l'alta e solenne voce del Duce (*Vivissimi generali applausi — Grida reiterate di: Duce! Duce! — Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi prolungati applausi — Il Presidente ordina il Saluto al Duce — La Camera grida: A noi!*), che, nella grande colonia mediterranea, celebra la pace e la giustizia fra i popoli, avendo di fronte la Nazione, tutta concorde nei suoi alti ideali, e alle spalle il presidio di un grande Impero, conquistato con romana giustizia per l'espansione e per la fortuna del nostro popolo, voi mi consentirete di ricordare che noi dovremo celebrare fra breve il decennale di quella Carta del lavoro, uscita dalla geniale concezione del Duce, la quale ha consacrato, in solenni dichiarazioni, quei principii del nuovo diritto, che hanno dato già e daranno all'Italia il privilegio della sua pace sociale e la certezza del suo progresso civile (*Applausi*). La Carta del lavoro protegge i legittimi interessi di tutti i cittadini, che collaborano attivamente alla vita economica e sociale, in un saggio equilibrio, che esclude ogni eccesso e garantisce i diritti degli individui, i diritti delle categorie, i diritti intangibili dello Stato. Noi possiamo guardare con orgoglio a quel solenne atto, che è venuto a collocarsi accanto ai testi costituzionali, che consacrarono la nostra indipendenza ed il nostro sviluppo civile; e trarre da esso ispirazione ed auspicio per la grandezza e per il perfezionamento del nostro glorioso diritto. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse), lire 3,604,800.*

Capitolo 2. Spese per le biblioteche, lire 12,000.

Capitolo 3. Manutenzione di locali, lire 55,000.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero. (*Spesa obbligatoria*), lire 31.600.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 72,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 90,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero — Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari, lire 248,400.

Capitolo 8. Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 52 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 50,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 229,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 46,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 4,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 81,500.

Capitolo 14. Spese di liti. (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati. (*Spese fisse*), lire 72,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

*Spese per l'Amministrazione giudiziaria.* —

Capitolo 18. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza. (*Spese fisse*), lire 107,350,000.

Capitolo 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*), lire 79,190,000.

Capitolo 20. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*), lire 7,250,000.

Capitolo 21. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex-regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a

sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, lire 2,210,000.

Capitolo 22. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico. (*Spese fisse*), lire 1,500,000.

Capitolo 23. Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 25,000.

Capitolo 24. Custodia e manutenzione dei locali del palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 324,000.

Capitolo 25. Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi per i quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 5,000.

Capitolo 26. Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 138 e 139 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), lire 106,000.

Capitolo 27. Restituzione di depositi giudiziari. (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 28. Spese inerenti alla estradizione dei malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 85,000.

Capitolo 29. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 15,000.

*Spese di giustizia.* — Capitolo 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4º del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675). (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3, lettera B e articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). (*Spesa obbligatoria*), lire 2,250,000.

Capitolo 32. Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile. (*Spesa obbligatoria*), lire 17,800,000.

*Spese per servizi speciali.* — Capitolo 33. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato, *per memoria.*

Capitolo 34. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivistica. (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 10,000.

Capitolo 35. Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297), lire 20,000.

Capitolo 36. Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595. (Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria), *per memoria.*

Capitolo 37. Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria.*

Capitolo 38. Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, *per memoria.*

Capitolo 39. Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonché al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059), *per memoria.*

Capitolo 40. Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), lire 180,000.

*Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.* — Capitolo 41. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*), lire 11,135,000.

Capitolo 42. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; e premi di economia e rendimento al personale salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 77,200,000.

Capitolo 43. Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commis-

sione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi. Spese per le scuole agenti di custodia e per il Museo criminale, lire 1,635,000.

Capitolo 44. Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 58,455,000.

Capitolo 45. Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (articolo 11 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e art. 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835); nei riformatori giudiziari (art. 215 del codice penale); negli stabilimenti penali per i minorenni (art. 142 del Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) esclusi quelli ospitati nei Centri di osservazione (art. 8 del Regio decreto-legge anzidetto) — Provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per gli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; rette a istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato, lire 10,000,000.

Capitolo 46. Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena, lire 16,200,000.

Capitolo 47. Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, lire 1,700,000.

Capitolo 48. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena. (*Spese fisse*), lire 470,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 49. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (art. 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). *Spese fisse*, lire 30,000.

Capitolo 50. Retribuzione al personale avventizio, lire 30,000.

Capitolo 51. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 52. Spese inerenti alla costituzione, trasformazione e adattamento di colonie agricole, *soppresso.*

*Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.* — Capitolo 53. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 780,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 4,694,800.

Debito vitalizio, lire 72,200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 198,060,000.

Spese di giustizia, lire 21,350,000.

Spese per servizi speciali, lire 210,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 176,795,000.

Totale della Categoria I (Parte ordinaria), lire 473,309,800.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 70,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 780,000.

Totale della Categoria I (Parte straordinaria), lire 850,000.

Totale Categoria I (ordinaria e straordinaria), lire 474,159,800.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 474,159,800.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato)

Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. Tabella B. — Parte Prima. Entrata. — Gestione degli Archivi. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Capitolo 1. Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 2,000,000.*

Capitolo 2. Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio, lire 5,300,000.

Capitolo 3. Contributi e concorsi di Provincie e Comuni, lire 31,638.

Capitolo 4. Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi, lire 260,000.

b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie, lire 7,000.

c) Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire 65,000.

d) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi, lire 67,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 7,730,638.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 5. Proventi straordinari diversi:

a) Onorari prescritti, lire 100,000.

b) Proventi vari, lire 75,000.

c) Contributo dello Stato per le spese di esercizio, *per memoria*.

Capitolo 6. Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio, lire 1,617,842.

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 1,792,842.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 7. Sopravanzi da reimpiegare, *per memoria*.

Totale delle entrate straordinarie, 1,792,842 lire.

*Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese. — Capitolo 8. Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:*

a) Ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 450,000.

c) Imposta complementare sul reddito, lire 23,000.

d) Ritenuta per fondo di garanzia, lire 4,000.

e) Ritenuta per tasse di bollo, lire 4,550.

f) Altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 9. Entrate di spettanza di terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 305,000.

b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 60,000.

c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

d) Entrate diverse, lire 530,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,376,550.

*Riassunto per titoli. — Gestione degli Archivi. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate finanziarie nulla.*

Entrate ordinarie, lire 7,730,638.

Totale del titolo I (entrata ordinaria), lire 7,730,638.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Proventi diversi, lire 175,000. Contributo dello Stato, *per memoria*.

Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio, lire 1,617,842.

Totale della categoria I (parte straordinaria), lire 1,792,842.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Sopravanzi da reimpiegare, nulla.

Totale del titolo II (entrata straordinaria), lire 1,792,842.

Totale dell'entrata (ordinaria e straordinaria), lire 9,523,480.

*Gestioni speciali, — Partite che si compensano nella spesa, lire 1,376,550.*

Totale generale delle entrate, lire 10,900,030.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. — Gestione degli Archivi. — Categoria I. Entrate effettive. — Parte ordinaria, lire 7,730,638.*

Parte straordinaria, lire 1,792,842.

Categoria II. *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, nulla.

Totale della Categoria I e II, lire 9,523,480.

*Gestioni speciali. — Partite che si compensano nella spesa, lire 1,376,550.*

Totale generale, lire 10,900,030.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa degli Archivi notarili.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella C. — Parte Seconda. Spesa. — Gestione degli Archivi. — Titolo I. Spese ordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 1. Spese patrimoniali:*

- a) Locali e mobili, lire 140,000.
- b) Imposte e tasse, lire 50,000.
- c) Oneri patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

- a) Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 6,000,000.
- b) Personale — Pensioni, lire 1,200,000.
- c) Personale — Indennità temporanea mensile, lire 120,000.

d) Personale — Indennità per una sola volta invece di pensione, lire 80,000.

e) Sussidi, lire 20,000.

f) Spese per la custodia e pulizia dei locali, lire 125,000.

g) Locali in affitto, lire 690,000.

h) Spese di ufficio, lire 180,000.

Capitolo 3. Concorsi e rimborsi allo Stato, lire 120,300.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, la regolazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati. (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

b) Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione — Spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 109,600.

c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale, lire 60,000.

d) Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero, lire 6,580.

e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 30,000.

f) Contributi di assicurazione obbligatoria, lire 25,000.

g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili, lire 10,000.

h) Spese casuali, lire 6,000.

i) Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire 65,000.

l) Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie), lire 45,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi, lire 31,000.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste, lire 150,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 9,443,480.

Titolo II. *Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Capitolo 7. Spese per il personale e diverse:*

a) Personale straordinario, *per memoria*.

b) Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.), lire 80,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Capitolo 8. Reimpiego di sopravvanzi, per memoria.*

Totale delle spese straordinarie, lire 80,000.

*Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate. — Capitolo 9. Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:*

a) della ritenuta per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) della imposta di ricchezza mobile, lire 450 mila.

c) dell'imposta complementare sul reddito, lire 23,000.

d) delle ritenute per il Fondo di garanzia, lire 4,000.

e) della ritenuta per tassa di bollo, lire 4,550.

f) delle altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 305,000.

b) per quote di stipendio cedute ad istituti di credito, sequestrate o pignorate, lire 60,000.

c) spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

d) spese diverse, lire 530,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,376,550.

*Riassunto per titoli. — Gestione degli Archivi. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive, lire 9,443,480.*

Totale del titolo I (spesa ordinaria), lire 9 milioni 443,480.

Titolo II. *Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive, lire 80,000. — Categoria II. Movimento di capitali, nulla.*

Totale del titolo II (spesa straordinaria), lire 80,000.

Totale della spesa (ordinaria e straordinaria), lire 9,523,480.

*Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 1,376,550.*

Totale generale delle spese, lire 10,900,030.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. — Gestione degli Archivi. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 9,523,480.*

Categoria II. *Movimento di capitali (parte straordinaria), nulla.*

Totale, lire 9,523,480.

*Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 1,376,550.*

Totale generale delle spese, lire 10,900,030.

*Riepilogo. — Entrate, lire 10,900,030.*

Spese, lire 10,900,030.

Differenza, nulla.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata del Fondo del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella D. — Entrata. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Cate-*

goria I. *Entrate effettive. — Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 1. Interessi sui fondi in deposito, lire 13,000.

Capitolo 2. Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo, lire 5,000.

Capitolo 3. Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti, lire 22,000.

*Gestione massa generale del Corpo.* — Capitolo 4. Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe, lire 620,000.

Capitolo 5. Indennità cavallo agli agenti montati, lire 4,000.

Capitolo 6. Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario, lire 5,000.

Capitolo 7. Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio, lire 2,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. — *Entrate effettive. — Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 8. Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti, lire 2,000.

*Gestione massa generale del Corpo.* — Capitolo 9. Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 545,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 40,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 631,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 671,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 10,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 12,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 545,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 683,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 545,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,228,000.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti degli Istituti di prevenzione e di pena.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

*Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.* — Tabella E. Spesa. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive. Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 1. Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti, lire 35,800.

Capitolo 2. Sussidi e borse di studio a figli di agenti, lire 5,000.

Capitolo 3. Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa, lire 500.

Capitolo 4. Spese generali d'Amministrazione, lire 1,200.

Capitolo 5. Spese casuali, lire 1,500.

Capitolo 6. Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del Fondo profitti, lire 5,000.

*Gestione massa generale del Corpo.* — Capitolo 7. Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature, lire 530,000.

Capitolo 8. Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti, lire 51,000.

Capitolo 9. Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti, lire 32,000.

Capitolo 10. Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale, lire 500.

Capitolo 11. Acquisto di libretti individuali di conto, lire 500.

Capitolo 12. Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio, lire 11,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 6,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive. Gestione Fondo profitti.* — Capitolo 14. Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti, lire 2,000.

*Gestione massa generale del Corpo.* — Capitolo 15. Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo, lire 1,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 16. Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 545,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 49,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 631,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 680,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Gestione Fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 1,000.

Totale delle spese straordinarie, lire 3,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 545,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 683,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 545,000.

Totale generale delle spese, lire 1,228,000.

*Riepilogo.* — Entrate, lire 1,228,000.

Spese, lire 1,228,000.

Differenza, nulla.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata della Cassa delle Ammende.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

*Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.* — Parte I. *Entrate.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *En-*

rate effettive. — Capitolo 1. Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione, lire 375,000.

Capitolo 2. Versamenti per Grazia Sovrana, lire 30,000.

Capitolo 3. Sanzioni pecunarie disciplinari diverse, lire 20,000.

Capitolo 4. Fondi dei detenuti evasi o defunti, lire 30,000.

Capitolo 5. Ricavo dalle vendite dei corpi di reato, lire 275,000.

Capitolo 6. Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito, lire 10,000.

Capitolo 7. Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica, lire 85,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 825,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 8. Entrate straordinarie diverse, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 9. Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi per acquisto di rendita pubblica, *per memoria*.

Totale delle entrate straordinarie, lire 10,000.

*Partite che si compensano con la spesa*. — Capitolo 10. Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.), lire 400,000.

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 825,000.

Totale del titolo I, lire 825,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, nulla.

Totale del titolo II, lire 10,000.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 835,000.

*Partite che si compensano con la spesa*, lire 400,000.

Totale generale, lire 1,235,000.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa della Cassa delle Ammende.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938*. — Parte II. *Spesa*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Assegnazioni ai Consigli di patronato, lire 750,000.

Capitolo 2. Spese per la pubblicazione di sentenze, lire 10,000.

Capitolo 3. Spese di ufficio, stampati e cancelleria, lire 1,000.

Capitolo 4. Spese casuali, lire 500.

Capitolo 5. Fondo di riserva per spese impreviste, lire 63,500.

Totale delle spese ordinarie, lire 825,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 6. Spese straordinarie diverse, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 7. Acquisto di titoli di rendita pubblica, *per memoria*.

Totale delle spese straordinarie 10,000.

*Partite che si compensano con l'entrata*. — Capitolo 8. Restituzione e incameramento di depositi, lire 400,000.

PRESIDENTE. *Riassunto della spesa*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 825,000.

Totale del titolo I, lire 825,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, nulla.

Totale del titolo II, lire 10,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 835,000.

*Partite che si compensano con l'entrata*, lire 400,000.

Totale generale, lire 1,235,000.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(È approvato).

#### ART. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1937-38 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(È approvato).

#### ART. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle B e C).

(È approvato).

## ART. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle D ed E).

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Manifestazione al Duce.**

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano — Vivissimi generali applausi*).

Camerati!

Il breve periodo di lavori, che ora si conclude fu iniziato alla presenza del Duce: Egli non è oggi fra noi, ma il nostro devoto pensiero lo segue nelle tappe del trionfale cammino nella terra di Libia (*Vibranti acclamazioni — Grida ripetute e prolungate di: Duce! Duce! — Nuove generali acclamazioni*), attraverso le città e i villaggi e lungo la mirabile arteria, costruita con prodigiosa rapidità da braccia italiane, sulla sponda mediterranea della Colonia dal Fascismo riconquistata. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Trà visioni di fantasiosa bellezza, in un cerchio splendente di entusiasmo e di fede, si celebrano oggi i fasti di una romana rinascita, dal Duce tenacemente voluta. (*Entusiastici applausi*).

Questa dimostrazione di concordia e di forza, che accomuna in uno stesso impeto di devozione, i nostri operai infaticabili, i nostri industriosi coloni, le popolazioni indigene, riconciliate e fedeli, è spettacolo di tale grandezza, che commuove la nostra anima di italiani e di fascisti. (*Acclamazioni*).

Le impressioni e i sentimenti, che suscitano le giornate libiche, balzano dal telegramma che ieri mi hanno diretto i camerati Caradonna e Fani e che vi leggo:

« Siamo veramente grati e riconoscenti all'E. V. « per l'alto onore concessoci di rappresentare la « Camera Fascista in questi giorni di passione ardente e superante ogni immaginazione.

« Il trionfale saluto di Tripoli al Duce, abbronzato dal sole del mare e del deserto nel percorrere « le vie luminose della storia, è avvenuto in una « cornice di fascino fantastico, in una visione « magica, che ha un profondo significato storico.

« Le genti della Libia, valorizzate dal Fascismo « ed oggi sotto la guida sapiente del camerata « Balbo, hanno salutato il Condottiero, con una « commozione ispirata da una travolgente passione e da una esaltazione che è giunta al cuore « del Fondatore dell'Impero ». (*Vivissimi generali applausi*).

Camerati!

Fra poco, Benito Mussolini, farà udire dalla quarta sponda la sua alta parola al mondo intero.

Con quello di tutti gli italiani, sempre più fieri ed orgogliosi di Lui, giunga al Duce il più caloroso ed appassionato saluto della Camera Fascista.

*La Camera, che è rimasta in piedi per tutta la durata del discorso del Presidente, prorompe in una nuova vibrante appassionata acclamazione — Il grido di: Viva il Duce! risuona lungamente nell'Aula — Alla manifestazione imponente si unisce il pubblico delle tribune — I Deputati intonano l'inno Giovinezza — Nuovi vivissimi prolungati entusiastici applausi — Il Presidente ordina il Saluto al Duce — La Camera a una voce risponde: A noi!*

Interprete dell'unanime desiderio dei Camerati, ho fatto collocare nel grande salone attiguo all'Aula degli apparecchi radioriceventi in modo che non appena si inizierà il discorso del Duce la seduta verrà sospesa per tutta la durata del discorso. (*Vivissimi prolungati applausi*).

**Petizioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 11).

La prima è quella n. 7541 con la quale Francesco Armocida ed altri chiedono la ricostituzione in comune autonomo di San Giovanni Samio, ora aggregato al comune di Caraffa in provincia di Reggio Calabria.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministero dell'interno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

La seconda è quella n. 7542 con la quale Infantino Rosa chiede che alla propria madre Francesca Siggia, cieca e gravemente inferma, vedova di Giuseppe Infantino, deceduto nel 1919 per causa di guerra, sia concessa con provvedimento eccezionale la pensione, negata dal Ministero delle finanze per presentazione tardiva della domanda.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

La terza è quella n. 7543 con la quale Forza Paolo chiede che sia sospesa la subasta di un suo immobile disposta in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Treviso.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli. (*Stampato* n. 1536-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società anonima di navigazione « Tripovich » servizi marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai. (*Stampato* n. 1585-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La riduzione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori ed agli esercenti il patrocinio legale davanti ai pretori ed ai conciliatori, preveduta nell'articolo 1 del Regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466, è stabilita nella misura del diciassette per cento.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresì gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del dieci per cento in sostituzione di quella stabilita con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466.

(*È approvato*).

ART. 3.

I redditi minimi garantiti ai notai, a termini del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del sei per cento in sostituzione di quella stabilita con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica. (*Stampato* n. 1615-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore della industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana. (*Stampato* n. 1616-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dalla applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra. (*Stampato* n. 1617-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia. (*Stampato* n. 1620-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. (*Stampato* n. 1630-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (*Stampato* n. 1632-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale. (*Stampato* n. 1638-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 6, comma a) dopo la parola ingegneri è aggiunta la parola — architetti.

« Nella tabella V, dopo la parola ingegnere è sempre aggiunta la parola — architetto ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale. (*Stampato* n. 1640-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione della « Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.). (*Stampato* n. 1641-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. (*Stampato* n. 1642-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in

esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara. (*Stampato* n. 1654-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica. (*Stampato* n. 1657-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pub-

bliche nelle città di Zara e Ferrara. (*Stampato* n. 1663-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva. (*Stampato* n. 1665-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero. (*Stampato* numero 1667-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (*Stampato* n. 1670-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale ». (*Stampato* n. 1671-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato teatrale », con le seguenti modificazioni:

« L'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per regolare le attività concesse alla istituzione del « Sabato teatrale » è costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che è composta:

1°) da un membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista delegato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2°) dal direttore generale del teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;

3°) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4°) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5°) da un rappresentante del Ministero della educazione nazionale;

6°) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7°) dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

8°) dal direttore artistico culturale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

9°) dal presidente della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti;

10°) da un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio;

11°) dal presidente della Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello spettacolo;

12°) dal segretario della Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La Commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del Teatro).

« La sede della predetta Commissione è presso il Ministero per la stampa e la propaganda ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV,

n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali. (*Stampato* n. 1673-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie. (*Stampato* n. 1676-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV,

n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere. (*Stampato* n. 1677-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-Anno XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV. (*Stampato* n. 1678-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 21 dicembre 1936-XV tra l'Italia e il Portogallo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (*Stampato* n. 1679-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I giovani che, in seguito a domanda, ottengono l'ammissione ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari sono senz'altro arruolati nel Regio esercito, qualora già non lo siano, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età.

(È approvato).

ART. 2.

Con l'ammissione ai corsi predetti essi assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.

(È approvato).

ART. 3.

I giovani, come sopra obbligati a frequentare i corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i quali si renderanno inadempienti alla frequenza dei corsi senza giustificato motivo, nella loro qualità di militari in congedo illimitato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana. (*Stampato* n. 1674-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Nel primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, alle parole: « ... purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore... » sono sostituite le seguenti: « ... purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore... ».

« Resta ferma la deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna. (*Stampato* n. 1619-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia. (*Stampato* n. 1661-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Sospensione della seduta.**

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, l'ordine del giorno è esaurito. Restano le votazioni a scrutinio segreto. Le faremo dopo.

*Voci.* Per acclamazione!

BACCI. Per acclamazione!

PRESIDENTE. Mi meraviglio che questa proposta la faccia lei, un avvocato che fa parte della Commissione dei codici!...

BACCI. Vogliamo riformare, è una proposta di riforma.

PRESIDENTE. Quando sarà fatta la riforma, io l'applicherò. Non posso applicarla prima. L'articolo 63 dello Statuto fa obbligo che ogni legge sia approvata a « squittinio » segreto (*Si ride — Commenti*).

Essendo imminente la diffusione del discorso del Duce, sospendo la seduta. Sarà ripresa dopo le ore 18.

(Là seduta sospesa alle 17,45 è ripresa alle 18,15).

### Presentazione di disegni di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome dell'onorevole Ministro delle corporazioni, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. (1687)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle corporazioni. (1688)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi quattordici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1552)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli. (1536)

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai. (1585)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica. (1615)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana. (1616)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra. (1617)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove

norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia. (1620)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. (1630)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (1632)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale. (1638)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale di ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale. (1640)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.). (1641)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. (1642)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara. (1654)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla seconda votazione segreta sugli altri quattordici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica. (1657)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Zara e Ferrara. (1663)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istitu-

zione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva. (1665)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero. (1667)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (1670)

Conversione in legge, con modificazioni del, Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale ». (1671)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali. (1673)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie. (1676)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936 Anno XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere. (1677)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV. (1678)

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (1679)

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana. (1674)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna. (1619)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia. (1661)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI: (1552)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII stipulata con la Società Anonima di navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli: (1536)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	248
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai: (1585)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica. (1615)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana: (1616).

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	293
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

## LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra: (1617)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia: (1620)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	293
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato: (1630)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	291
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina: (1632)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	293
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale: (1638)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	293
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del per-

sonale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale: (1640)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	294
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.): (1644)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	293
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti: (1642)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	295
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara: (1654)

Presenti e votanti . . . . .	295
Maggioranza . . . . .	148
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benini — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capri-Cruciani — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini — Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Gianetti — Giarlantini — Cilento — Gingolani — Clavenzani — Cocca — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marzio — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabrici — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Lanfranconi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Mischiattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli — Motolesc — Muzzarini.

Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orsi — Orsolini — Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesi — Pesi Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

*Sono in congedo:*

Bilucaglia.

Dolfin.

La Rocca.

Motta.

Savini.

*Sono ammalati:*

Arlotti.

Baccarini — Baragiola — Biffi.

Catalano — Ciardi.

De Carli Nicolò.

Fancello — Foschini — Fregonara.

Gibertini — Gorini.

Orano.

Panunzio — Paolucci — Pasini — Pierazzi

Redenti.

Sertoli.

Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Amato — Arcidiacono.

Barbiellini Amidei — Barni — Basile — Bellelli — Bergamaschi — Biagi — Bisi — Bonfatti — Buronzo.

Capoferri — Caprino — Caradonna — Carusi — Chiurco — Coceani — Coselschi.

Del Giudice — Diaz — Di Belsito — Parodi Giusino.

Fani — Fossa Davide.

Giunta Francesco — Guglielmotti — Guidi. Klingner.

Landi.

Magini — Martire — Melchiori — Miori — Moncada di Paternò — Morigi.

Nannini.

Orlandi.

Racheli.

**Risultato della seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente

norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica: (1657)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara: (1663)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	300
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva: (1665)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero: (1667)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande: (1670)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale »: (1671)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali: (1673)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di «Rinascita Agraria per le Tre Venezie»: (1676)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere: (1677)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV: (1678)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari: (1679)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguar-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1937

dante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana: (1674)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna: (1619)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la Convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia: (1661)

Presenti e votanti . . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegrini — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissona — Arias — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benini — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Cao di San Marco — Capiabbi — Capri-Cruciani — Carapelle — Carlini — Carretto — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Gianetti — Ciarlantini — Cilento — Gingolani — Clavenzani — Cocca — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Grai — Griffey — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Lanfranconi — Lembo — Livoti — Locureio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Bilucaglia.  
Dolfin.  
La Rocca.  
Motta.  
Savini.

*Sono ammalati:*

Arlotti.  
Baccarini — Baragiola — Biffis.  
Catalano — Ciardi.  
De Carli Nicolò.  
Fancello — Foschini — Fregonara.  
Gibertini — Gorini.  
Orano.  
Panunzio — Paolucci — Pasini — Pierazzi.  
Redenti.  
Sertoli.  
Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Amato — Arcidiacono.  
Barbiellini Amidei — Barni — Basile — Belli — Bergamaschi — Biagi — Bisi — Bonfatti — Buronzo.  
Capoferri — Caprino — Caradonna — Carusi — Chiurco — Cocceani — Goselschi.  
Del Giudice — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino.  
Fani — Fossa Davide.  
Giunta Francesco — Guglielmotti — Guidi.  
Klinger.  
Landi.  
Magini — Martire — Melchiori — Miori — Moncada di Paternò — Morigi.  
Nannini.  
Orlandi.  
Racheli.

**Proroga dei lavori parlamentari  
e saluto al Presidente.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. La Camera sarà riconvocata a domicilio, alla data stabilita dal Calendario del Regime.

Io auguro a voi e alle vostre famiglie ottima Pasqua. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

MANARESI. Eccellenza, permetteteci che, all'infuori di ogni convenzionalismo rettorico, ma con parole che escono dal cuore, ricambiamo con fraterna devozione questi auguri, a voi e alla vostra famiglia, beneauspicando per i destini della nostra Patria! (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida prolungate di: Viva il Presidente!*).

PRESIDENTE. Camerati, saluto al Re! (*La Camera grida: Viva il Re!*).

Saluto al Duce! (*La Camera grida: A noi!*).

**La seduta termina alle 18.35.**

*Quando il Presidente lascia il Suo seggio, la Camera in piedi lo saluta con una vibrante prolungata acclamazione che lo accompagna fino alla Sua uscita dall'aula.*

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**DOTT. ALBERTO GIUGANINO**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

